

- di approvare, ai sensi dell'art.42 della L.R. 16.11.2001, n.28 e s.m.i. e dell'art.12 della L.R. 28.12.2012, n.46, in termini di competenza e cassa, la variazione al Bilancio di Previsione 2013, approvato con L.R. n.46/2012, per la iscrizione della somma di € 1.653.436,00, ai pertinenti capitoli di entrata e spesa come di seguito esposto:

PARTE ENTRATA	PARTE SPESA
U.P.B. 4.3.19	U.P.B. 9.1.4
Cap. 2053405	Cap.1081043
“Trasferimenti di risorse rivenienti da Convenzioni Ex Agensud DPCM 12/09/2000”	“Spese per investimenti finanziati da Convenzioni ex Agensud DPCM 12/09/2000”
+ € 1.653.436,00	+ € 1.653.436,00

- di disporre che la suddetta somma di € 1.653.436,00 sia lasciata a disposizione del Servizio Lavori Pubblici per le esigenze connesse alla realizzazione della S.R. n. 8;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1184

Accordi per la gestione degli ammortizzatori in deroga Regione Puglia. Ratifica Accordi siglati dall'Assessore al Welfare. Ratifica Accordi Assessore al Lavoro e delega.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche attive del lavoro e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

con l'Accordo in Conferenza Unificata tra Governo e Regioni del 12 febbraio 2009 sono state concordate le modalità di gestione congiunta degli ammortizzatori sociali in deroga e che con la legge n. 2 del 2009 (di conversione del d.l. n. 185/2008) si è provveduto a sistematizzare la disciplina di tali ammortizzatori con riferimento a importanti profili;

il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga - a partire dal 2009 - è stato disciplinato in specifici accordi con le regioni;

le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi anche per gli anni successivi al 2012 hanno confermato la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro;

per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", il quadro di riferimento normativo risulta modificato, prevedendosi un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che entrerà pienamente a regime nel 2017 e che in questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l'art.2, comma 64, della L. 92/2012 ha confermato, per il periodo 2013-2016, la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia, di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;

l'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sulla base dell'esperienza positiva realizzata nel quadriennio precedente, ha confermato l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza per i trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, prevedendosi che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulla base delle certificazioni rilasciate dall' INPS sull'effettivo tiraggio della spesa;

l'Intesa conferma la validità degli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure di accesso;

L'Intesa prevede per il 2013 l'assegnazione di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e di 650 milioni di euro alle Regioni/P.A., a copertura degli oneri relativi al trattamento di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa; il piano di riparto tra le Regioni/P.A., definito secondo il criterio dell'andamento storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009-2012, come risultante dai dati certificati dall'Inps, ha riguardato l'80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del Coordinamento delle Regioni;

con riferimento alle risorse residue relative all'anno 2013, si è svolta in data 19 dicembre 2012 una riunione della commissione tecnica del Coordinamento delle Regioni che ha avviato la definizione delle modalità condivise di concessione delle risorse sui territori regionali, senza tuttavia provvedere a definire i criteri di riparto delle somme attribuite dal Governo;

che l'Assessore al Welfare Elena Gentile in data 14 febbraio 2013 ha sottoscritto l'accordo trasmesso dal Ministero del Lavoro che ha assegnato alla regione Puglia per l'anno 2013 risorse per un ammontare pari ad Euro 61.853.298,03 comprensiva della quota di trattamenti di integrazione e del riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori e che tale cifra risulta del tutto insufficiente a garantire la copertura per l'anno in corso;

le parti sociali e la Regione Puglia, pur prendendo atto della assoluta insufficienza delle risorse sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, e al fine di garantire comunque l'accesso agli ammortizzatori in deroga per un periodo transitorio, nelle more che vengano attribuite ulteriori indispensabili risorse, hanno stabilito di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo regionale del 1 febbraio 2013, che ha validità sino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Governo per il 2013 e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2013, affermando che il dato di spesa dovrà essere trasmesso dall'Inps alla Regione e alle parti sociali con cadenza mensile;

in data 1 febbraio è stato sottoscritto dall'Assessore al Welfare Elena Gentile l'accordo regionale per la gestione degli ammortizzatori in deroga per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013;

che in data 11 febbraio è stato sottoscritto dall'Assessore al Welfare Elena Gentile un ulteriore addendum all'accordo relativo ai soggetti esclusi dalla presentazione della domanda di mobilità in deroga a causa della previa fruizione degli ammortizzatori ordinari di cui alla legge n. 223 del 1991;

che in data 12 aprile è stato sottoscritto dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli un ulteriore Accordo con le parti sociali di modifica e rettifica dell'Accordo del 1 febbraio 2013;

che in data 24 aprile è stato sottoscritto dall'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, l'Accordo regionale per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il periodo dal 1 maggio 2013 sino al 30 giugno 2013;

che in data 15 maggio è stato sottoscritto dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli un ulteriore Accordo con le parti sociali finalizzato esclusivamente a precisare i soggetti esclusi dalla presentazione della domanda di mobilità in deroga, a causa sia della previa fruizione degli ammortizzatori ordinari di cui alla legge n. 223 del 1991 che della percezione del trattamento per almeno 24 mesi;

Considerato

che si rende necessario approvare a ratifica gli accordi sottoscritti dall'Assessore al Welfare, Elena Gentile;

che si rende necessario approvare a ratifica gli accordi sottoscritti dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli;

che si rende necessario delegare l'Assessore al Lavoro Leo Caroli alla stipula di ogni eventuale successivo Accordo con il Governo per la assegnazione di ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, nonché degli Accordi attuativi a livello regionale con le parti sociali.

Con il presente provvedimento si propone di approvare a ratifica gli accordi sottoscritti dall'Assessore al Welfare, Elena Gentile, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 26 maggio 2010, 8 settembre 2011, 19 luglio 2012, 27 novembre 2012, 14 febbraio 2013, i cui testi si allegano al presente atto.

Si propone di approvare a ratifica gli Accordi sottoscritti con le parti sociali in sede regionale dall'Assessore al Lavoro, Elena Gentile, in data 28 gennaio 2010, 27 maggio 2010, 14 giugno 2010, 24 settembre 2010, 14 dicembre 2010, 29 giugno 2011,

22 dicembre 2011, 23 aprile 2012 e il relativo allegato tecnico, 8 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 11 febbraio 2013, i cui testi si allegano al presente atto.

Si propone, inoltre, di approvare a ratifica gli Accordi sottoscritti con le parti sociali in sede regionale dall'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, il 24 aprile 2013, il 15 maggio 2013, il cui testo si allega al presente atto e di autorizzare l'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, alla sottoscrizione di ogni eventuale successivo Accordo con il Governo per la assegnazione di ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, nonché degli Accordi attuativi a livello regionale con le parti sociali per l'anno 2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 4, lett. d) L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia";

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LAGIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare, relatore:

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio

Politiche attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle condizioni di lavoro, nonché del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di approvare a ratifica gli accordi sottoscritti dall'Assessore al Welfare, Elena Gentile, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 26 maggio 2010, 8 settembre 2011, 19 luglio 2012, 27 novembre 2012, 14 febbraio 2013; nonché gli Accordi sottoscritti in sede regionale dall'Assessore al Welfare, Elena Gentile, in data 28 gennaio 2010, 27 maggio 2010, 14 giugno 2010, 24 settembre 2010, 14 dicembre 2010, 29 giugno 2011, 22 dicembre 2011, 23 aprile 2012 e il relativo allegato tecnico, 8 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 11 febbraio 2013, i cui testi si allegano al presente atto;
- di approvare a ratifica gli Accordi sottoscritti con le parti sociali in sede regionale dall'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, in data 24 aprile 2013 e 15 maggio 2013, il cui testo si allega al presente atto;
- di autorizzare l'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, alla sottoscrizione di ogni eventuale successivo Accordo con il Governo per la assegnazione di ulteriori risorse per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, nonché degli Accordi attuativi a livello regionale con le parti sociali per l'anno 2013;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
 Servizio Politiche per il Lavoro

VERBALE DI INCONTRO DEL 14 DICEMBRE 2010

L'anno 2010 il giorno 14 del mese di dicembre presso la sede della Regione Puglia – Assessorato al Welfare - Lavoro alla presenza dell'Assessore Regionale al Lavoro, si sono riunite le OO SS. e le organizzazioni datoriali come da foglio firma allegato.

Le parti

- preso atto che in attesa della emanazione delle disposizioni in materia di concessione o proroga degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2011 è necessario fornire indicazioni operative in favore dei possibili beneficiari dei trattamenti;
- vista la nota prot.n. 14/27885 del 3/12/2010 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito che le Regioni possono continuare ad utilizzare le risorse finanziarie attribuite e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori in deroga per l'anno 2010 nel rispetto del limite dei 12 mesi di cui all'art. 2, comma 38 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- preso atto della necessità di dare continuità agli ammortizzatori in deroga per l'anno 2011

convengono

- che, in favore dei destinatari previsti dagli accordi siglati presso la Regione Puglia nel corso del 2010 e compatibilmente con la disponibilità di risorse a valere sul finanziamento complessivo per lo stesso anno potrà essere autorizzata la concessione, la prosecuzione o la proroga dei trattamenti in deroga per l'anno 2011 per un periodo massimo di tre mesi (dal 1° gennaio al 31 marzo 2011);
- per le proroghe e le prosecuzioni, come per gli anni precedenti, è sufficiente una richiesta da avanzare alla Direzione Regionale del Lavoro secondo la modulistica già in uso per l'anno 2010 (trattamento Cigs);
- per quanto riguarda l'indennità di mobilità in deroga, si rinvia a quanto previsto al verbale relativo al tavolo di concertazione con le parti sociali del 14/6/2010 svoltosi presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Puglia ed al successivo ed integrativo tavolo tecnico del 24 settembre 2010;
- che il presente accordo sarà modificato e/integrato non appena saranno emanate le apposite disposizioni in materia;

Le parti convengono altresì, di convocare apposito tavolo tecnico per l'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dello spettacolo, dei lavoratori della pesca e dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Visto l'accordo sottoscritto il giorno 14.12.2010 e preso atto della necessità di dare continuità agli ammortizzatori in deroga nelle more della sottoscrizione dell'accordo Stato /Regioni per l'anno 2011

Le parti convengono

Che, in favore dei settori previsti dagli accordi siglati nel corso del 2010 potrà essere autorizzata la prima concessione, la proroga e/ o la prosecuzione dei trattamenti di Cig in deroga e di mobilità in deroga fino al 30.06.2011 e con le modalità di seguito indicate.

Per quanto concerne le richieste di prima concessione le stesse devono essere avanzate secondo le modalità previste per l'anno 2010.

Si specifica che per quanto riguarda la richiesta di prosecuzione o proroga di mobilità in deroga per ulteriori 3 mesi dovrà essere utilizzato l'apposito modulo di domanda reso disponibile dall'INPS.

In via transitoria e in attesa dell'Accordo Stato/Regioni 2011 si conviene che le procedure da adottare per la concessione dei trattamenti delle CIG in deroga saranno le seguenti:

- 1) Prosecuzione dei trattamenti di CIG in deroga già autorizzati nel periodo decorrente dall'1/1/11 al 31/3/2011, **SENZA PRESENTAZIONE DI ULTERIORE DOMANDA.**

Il provvedimento autorizzatorio sarà emanato d'ufficio dalla Direzione Regionale del Lavoro e riguarderà: gli stessi lavoratori (sia come nominativi che come numero) e la stessa modalità di pagamento già autorizzata con il precedente decreto. In particolare la stima del numero di ore da autorizzare sarà effettuata d'ufficio nella misura massima in relazione al periodo ed al numero dei lavoratori beneficiari;

- 2) Nelle altre seguenti ipotesi:
 - a) Richieste di prima concessione di CIG in deroga;
 - b) Richieste da parte di aziende autorizzate sino al 31/12/2010, che abbiano avuto periodi di interruzione della CIG in deroga;
 - c) Richieste di CIG in deroga tese a modificare il numero dei lavoratori o il monte ore di CIG;

rimane confermata la procedura che prevede l'esame congiunto con le OO.SS., sottoscritto presso la competente Amministrazione Provinciale o Regione e la trasmissione della domanda alla D.R.L. secondo il fac-simile "CIG DEROGA 2011".

3) Sostituzione lavoratori. Nell'ipotesi di richiesta di mera sostituzione nominativa dei lavoratori precedentemente autorizzati (invariato il numero totale dei beneficiari) non sarà necessario svolgere alcuna nuova procedura di consultazione sindacale.

Per quanto riguarda l'avvio alla mobilità in deroga si precisa che il termine per la presentazione delle domande all'INPS è di 68 giorni che decorreranno, a seconda dei casi di seguito elencati, dalla:

- data di licenziamento
- fine del pagamento DS ordinaria
- fine del pagamento mobilità ordinaria e della mobilità in deroga

Le parti convengono, altresì, di convocare apposito tavolo tecnico per l'estensione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

Il presente accordo sarà modificato e/o integrato non appena sarà sottoscritta la nuova intesa Stato - Regioni a valere sugli stanziamenti 2011.

E' previsto un incontro di verifica del presente accordo entro i primi 15 gg. Del prossimo mese di aprile.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Lavoro e Cooperazione
Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione

Il giorno 28 gennaio 2010 presso la sede dell'Assessorato al Lavoro si sono riuniti:

CGIL

CISL

UIL

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

CNA

CLAAI

LEGACOP

COMITATO REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLE AREE DI CRISI

INPS REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

ITALIA LAVORO

Le parti convengono quanto segue:

- 1) prorogare fino al 30 giugno 2010 l'indennità di mobilità in deroga a tutti i lavoratori che a vario titolo ne hanno usufruito dal 2004 e che dimostrino di essere ancora disoccupati;
- 2) concedere fino al 31.12.2010 l'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori la cui indennità ai sensi della 223/1991 scade nel 2010;
- 3) concedere fino al 31.12.2010 la cig e l'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori agricoli, ai lavoratori edili, e ai lavoratori di tutti i settori produttivi previsti nell'accordo del 27 aprile 2009 e del 9.12.2009 con i rapporti di lavoro ivi elencati;
- 4) concedere fino al 31.12.2010 l'indennità di mobilità in deroga in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa del 2010;
- 5) pagare le D.S. ordinarie eventualmente conguagliate in mobilità in deroga entro 2 mesi dalla data presentazione dell'istanza da parte del lavoratore;
- 6) prorogare con decorrenza 1° gennaio 2010 per altri 6 mesi la cassa in deroga a tutte le imprese che hanno fatto richiesta o per le quali è già stata concessa la cig in deroga per 12 mesi;
- 7) concedere con decorrenza 1° gennaio 2010 n. 6 mensilità di cassa in deroga agli enti di formazione professionale che ne facciano richiesta, anche con riferimento ai lavoratori non contrattati a termine.

8) concedere fino al 31/12/2010 la cassa in deroga agli studi professionali e alle associazioni di categoria presenti nel CNEI.

9) concedere la cassa in deroga fino al 31 dicembre 2010 alle imprese che avanzano richiesta per la prima volta nel 2010.

Per le tutte le nuove richieste di Cig in deroga si concorda che i provvedimenti avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congruità presso l'Amministrazione provinciale.

Le parti si riconvocheranno entro il 30 marzo p.v.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione

Il giorno 27 maggio 2010 presso la sede dell'Assessorato al Lavoro si sono riuniti:

CGIL

CISL

UIL

CONFINDUSTRIA

CONFAPI

CONFCOMMERCIO

CONFARTIGIANATO

CNA

CLAAI

LEGACOOP

INPS REGIONALE

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO

ITALIA LAVORO

Le parti

Preso atto che in data 26 maggio 2010 presso il Ministero del Lavoro è stato sottoscritto apposito accordo che, in esecuzione dell'accordo Stato Regioni del 12.02.2009, assegna alla Regione Puglia € 100.000.000,00 per la gestione degli ammortizzatori in deroga relativi al 2010.

Considerato che esistono delle economie pari a circa € 47 milioni rispetto a quanto assegnato alla Regione Puglia per l'anno 2009,

dato atto che esistono problemi operativi di carattere tecnico - interpretativo degli accordi in vigore per cui necessita una riunione di un gruppo ristretto che individui le soluzioni più opportune,

Concordano di convocare per il giorno 7 giugno p.v. presso la sede della Regione Puglia apposito gruppo ristretto per la definizione delle problematiche di cui sopra e di rinviare al 14 giugno alle ore 10 la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo dei fondi 2010.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
 Servizio Lavoro e Cooperazione
 Ufficio Politiche Attive per l'Occupazione

Il giorno 24 settembre 2010 presso la sede dell'Assessorato al Lavoro si sono riuniti in sede tecnica:

CGIL

CISL

UIL

UGL

INPS REGIONALE

REGIONE PUGLIA

Le parti, a ulteriore chiarimento di quanto stabilito nell'accordo del 14 giugno 2010 concordano sulle seguenti precisazioni:

- A) A decorrere dal 1° ottobre 2010 i lavoratori rientranti nelle categorie di beneficiari individuati dall'accordo del 14.06. che siano destinatari di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o che si siano dimessi per giusta causa, dovranno **obbligatoriamente** presentare richiesta di liquidazione della indennità di disoccupazione (ove spettante) **entro e non oltre 68 giorni** dalla data di licenziamento o dalle dimissioni.
- B) I beneficiari di mobilità in deroga, licenziati a seguito di procedure di licenziamento collettivo – intendendosi per tali quelle avviate ad iniziativa del datore di lavoro e che si concludono con verbale di accordo sottoscritto con le parti sociali – avranno diritto alla erogazione del relativo trattamento successivamente alla iscrizione nelle liste di mobilità da parte della Regione. La liquidazione potrà essere disposta dall'Inps sulla base delle comunicazioni aziendali (le stesse previste per l'erogazione della indennità ai sensi della legge 223/91) e a condizione che il lavoratore presenti la dichiarazione di immediata disponibilità e il Mod DS 21 presso la sede Inps di competenza.
- C) Il punto 4 dell'accordo del 14.06.2010 è da interpretarsi come segue: " I lavoratori il cui trattamento di ds ordinaria sia cessato successivamente al 27.04.2009 "
- D) Si rammenta che la normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga espressamente prevede che dei trattamenti possano fruire anche i lavoratori assunti a tempo determinato senza nulla disporre in ordine alla data di risoluzione del contratto, cioè premesso non rileva che i lavoratori presentino le istanze successivamente alla data di scadenza naturale dello stesso
- E) Si ribadisce che a decorrere dal 1° ottobre i lavoratori licenziati individualmente dovranno chiedere, ove non abbiano già provveduto, iscrizione ai sensi della legge 236/93, per i lavoratori già inseriti nelle liste sulla base della ratifica effettuata dalla Regione tale iscrizione si intende già acquisita.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 giugno 2011, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali indicate nell'elenco allegato.

VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- il decreto Interministeriale del 19 maggio 2009 n. 46441;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 303 del 2010 e la D.G.R. n. 1829 del 2010, in materia di politiche attive in favore dei destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 20 aprile 2011.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per l'anno 2011.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

A decorrere dalla data del **1° luglio 2011** le domande di concessione di CIG in deroga per l'anno in corso devono essere presentate alla Regione Puglia, che ne cura l'istruttoria ed adotta i relativi provvedimenti autorizzativi.

1. Presupposti per la richiesta

Ai sensi della L. 2/2009 e s.m.i. costituiscono causali per l'accesso alla CIG in deroga le crisi aziendali o occupazionali, crisi di mercato e finanziarie, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini, mancanza di materie prime, altri eventi imprevisti ed imprevvisi.

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali)

2. Destinatari del trattamento

Possono inoltrare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- i datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, per i quali non sussiste alcuno strumento di ammortizzatore sociale in quanto privi dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia (commercio, turismo, servizi, servizi finanziari e creditizi, agricoltura, edilizia, artigianato,

cooperazione, industria al di sotto del 15 dipendenti, salve le eccezioni previste dalla normativa vigente che riconosca l'applicazione a condizioni determinate degli ammortizzatori anche in questi casi); d'ora in avanti indicati come **tipologia A**;

- le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che non possono più fruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) e che non possono più accedervi; d'ora in avanti indicate come **tipologia B**;
- gli enti di formazione professionale, gli studi professionali e le associazioni di categoria presenti nel CNEL; d'ora in avanti indicati come **tipologia C**.

Non possono comunque fruire della CIG in deroga i soggetti che, pur in presenza dei necessari presupposti, non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa, nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

3. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

- i lavoratori subordinati (appartenenti alle categorie di operai; equiparati - intermedi, impiegati e quadri), anche a tempo determinato;
- i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG;
- gli apprendisti che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro che abbiano fatto richiesta per altri lavoratori del trattamento di CIG, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (ove sia stata stipulata apposita convenzione con l'INPS), compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.l., ovvero in mancanza di esso come disposto dall'art. 7 ter della L. n. 33 del 2009.

Costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il **possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza.**

4. Durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 220/2010 (Legge Finanziaria per l'anno 2011), che stabilisce che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi (eventualmente prorogabili in presenza dei necessari requisiti), e preso atto che l'attuale impegno per il cofinanziamento della CIG in deroga con il FSE riguarda il periodo 2009-2012, **fermo restando che le autorizzazioni alla fruizione del trattamento potranno essere concesse fino al 31/12/2011 si**

forniscono le seguenti indicazioni procedurali valide fino alla data del 31.12.2012:

- a. ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può riguardare un periodo superiore ai 12 mesi continuativi;
- b. le imprese che appartengono alla tipologia B) sono tenute ad esplicitare nella procedura di consultazione sindacale le ragioni per cui non possono usufruire della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e delle misure di integrazione salariale destinate a specifici settori, o non possano più accedervi.

La Regione Puglia effettuerà attività di controllo nei confronti delle imprese autorizzate a fruire del trattamento di CIG in deroga per il tramite della Guardia di Finanza, come da apposita convenzione, al fine di assicurare il corretto utilizzo dei Fondi Strutturali e dei servizi ispettivi dell'INPS e della DRL.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.

5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

A decorrere dal 1° luglio 2011:

- le imprese che abbiano già in fase di conclusione di procedura di consultazione stabilito di ricorrere all'ammortizzatore in deroga fino al 31 dicembre 2011, dovranno presentare apposita istanza alla regione Puglia corredata dalla documentazione di rito per la prosecuzione del trattamento.
- Le imprese che abbiano concluso accordi fino al 30 giugno 2011 o che per effetto degli accordi regionali precedenti siano state autorizzate a beneficiare del trattamento fino alla stessa data, dovranno entro e non oltre il 15 luglio 2011 avviare nuova procedura di consultazione sindacale, anche in sede aziendale, il cui esito unitamente alla relativa documentazione dovrà essere trasmesso alla Regione.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2012, gli accordi sottoscritti presso le Province dovranno essere trasmessi a cura dell'amministrazione provinciale entro 20 gg. dalla data di conclusione della procedura di consultazione.

A partire dal 1 gennaio 2012 il trattamento di CIG in deroga sarà prioritariamente riconosciuto laddove sussistano ragionevoli previsioni di rientro in azienda dei lavoratori sospesi.

Presentazione della domanda

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale, il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli Intermediari autorizzati invierà una unica domanda cartacea di concessione del trattamento per l'intero periodo previsto dalla procedura di consultazione o dall'accordo sindacale su modulistica predisposta dalla Regione che provvederà alla trasmissione dei decreti autorizzativi all'INPS attraverso

la procedura telematica della banca dati percettori.

Alla domanda devono essere allegati le **dichiarazioni di immediata disponibilità**, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, ed il **verbale di accordo sindacale** o la **documentazione relativa alla consultazione sindacale**.

A decorrere dal **1 gennaio 2012** il datore di lavoro, che ha dichiarato la sussistenza di esuberi, dovrà **presentare altresì un piano di gestione delle eccedenze**.

Le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove possibile, dovranno predisporre "piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze".

Termini di presentazione

Le istanze per la concessione di CIG in deroga **a decorrere dal 1^o luglio 2011** devono essere presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro.

Le domande presentate oltre il periodo richiesto di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro verranno respinte.

Dal 1 luglio 2011 per le nuove concessioni e allo scopo di consentire una puntuale rendicontazione del cofinanziamento FSE, l'erogazione del trattamento potrà essere effettuata solo nella forma del **pagamento diretto** da parte dell'INPS.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato nonché all'INPS Regionale in via telematica.

Saranno ritenute inammissibili e, quindi, dovranno essere ripresentate le domande:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia;
- alle quali non siano state allegati le dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai lavoratori interessati e/o l'accordo sindacale;
- che non indicano o non indicano in modo corretto e completo le unità produttive interessate e quelle non interessate dalla CIG in deroga, nonché i dati identificativi dei lavoratori, i periodi precisi di sospensione e le ore

complessive.

Nel caso di istanza valutata inammissibile e successivamente reiterata, è fatta salva la data di presentazione della domanda originaria al fine di evitare il maturarsi di decadenze in pregiudizio dei lavoratori.

L'amministrazione Regionale si riserva di richiedere a mezzo raccomandata a.r. o posta certificata chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione ricevuta. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, a fornire, sempre con le stesse modalità, le Integrazioni e/o chiarimenti indicati, la domanda sarà rigettata.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'INPS Regionale Puglia, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Una volta ricevuta l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga da parte della Regione Puglia, i datori di lavoro devono trasmettere all'INPS specifica modulistica entro i successivi 30 gg. per quanto concerne i periodi conclusi ed entro 60 gg. dalla fine del mese di riferimento per i periodi ancora in corso.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r. la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

Nel caso di mancato invio all'INPS di specifica modulistica entro i termini indicati, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare il soggetto istante decaduto dalla concessione di CIG in deroga.

8. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, **il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza**, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 15 gg. dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici)**. In quella sede, il centro per l'Impiego provvede alla presa in carico del lavoratore.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale e di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

9. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell'effettiva durata e distribuzione temporale della CIG in deroga.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

Norma transitoria:

Le domande di Cig in deroga inviate precedentemente al 1° maggio 2011 o inviate dopo la suddetta data, ma relative a periodi con data inizio CIG antecedente al 1° maggio 2011 e non ancora autorizzate, seguiranno le modalità previste dall'accordo Stato - Regioni 2009-2010 fino al 30.06.2011; per il restante periodo, a decorrere dal 1° luglio 2011, i soggetti interessati dovranno produrre istanza ai sensi del presente accordo.

MORTALITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento:

A) lavoratori apprendisti licenziati, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, (ove sia stata sottoscritta apposita convenzione con l'Inps) compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs.

n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso ai sensi dell'art. 7 *ter* della L. n. 33 del 2009;

B) lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 o di disoccupazione ordinaria che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2011 e che maturino il requisito pensionistico secondo la vigente normativa (vedi paragrafo 2) nei dodici mesi successivi; ovvero i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, nel corso del 2011;

C) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori somministrati, i quali nel corso del 2011 siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che, all'atto della estinzione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria.

2. Requisiti in possesso dei destinatari del trattamento:

- i lavoratori di cui ai punti A), B) e C) devono essere in possesso dello **stato di disoccupazione** ai sensi della normativa vigente;
- devono **risiedere nel territorio della Regione Puglia**; devono **aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi**, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purché nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione;
- **non devono, infine, aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Puglia.**

- i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati Interessati **nel periodo dal 1.01.2011 al 31.12.2011 da licenziamento** (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) o da **cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa**; non devono beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91 o dell'Indennità di disoccupazione ordinaria;

- I lavoratori di cui al punto B) prossimi alla pensione devono maturare il requisito pensionistico come di seguito specificato:
 1. lavoratori per i quali, al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria, pur avendo maturato i requisiti, anagrafico e contributivo, la decorrenza effettiva della pensione è prevista dopo 12 o 18 mesi dal ragglungimento di tali requisiti per effetto della finestra mobile prevista dalla legge;
 2. lavoratori che maturano i requisiti, anagrafico e contributivo, per il diritto alla pensione nel 12 mesi successivi al termine della mobilità ordinaria o della

disoccupazione ordinaria.

Tali lavoratori, in ogni caso, non devono rientrare in eventuali decreti che prevedano proroghe del trattamento di mobilità.

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

Il trattamento viene concesso fino al 31/12/2011 previa presentazione di apposita istanza su modulistica messa a disposizione della Regione.

In ogni caso, ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, i periodi di fruizione della mobilità in deroga non possono superare complessivamente le due annualità a partire dal 1 luglio 2011.

4. Procedura e termini per la presentazione della domanda

4.1 Licenziamenti collettivi

L'impresa dovrà trasmettere alla Regione Puglia, utilizzando la modulistica già in uso, la seguente documentazione in formato elettronico:

- scheda azienda
- scheda lavoratore
- accordo sindacale

4.2 Licenziamenti individuali

Il lavoratore dovrà recarsi presso il Centro per l'Impiego per l'iscrizione secondo le modalità previste dalla legge 236/93.

In entrambi i casi per la richiesta del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori devono:

1. recarsi presso i Centri per l'Impiego competenti per territorio in base al luogo di residenza per la compilazione e sottoscrizione dei seguenti documenti:
 1. domanda di mobilità in deroga;
 2. certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego;
 3. dichiarazione di immediata disponibilità (modulo disponibile presso i C.P.I.) ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro;
 4. sottoscrizione del Piano di Azione (modulo disponibile presso i C.P.I.);
 5. documento di identità del lavoratore,
2. consegnare all'INPS il modello DS21-SR05 secondo le procedure dell'Istituto entro 60 gg.

Nei soli casi di licenziamento individuale e di richiesta di erogazione di Indennità di mobilità successiva all'erogazione del trattamento di DS ordinaria o di diretta fruizione della mobilità in deroga in assenza dell'accesso alla DS ordinaria per

manca del requisito, l'istanza di erogazione del trattamento, in copia, secondo la modulistica del punto 4.2.1 dovrà essere inviata alla Regione Puglia, a cura del lavoratore, per l'inserimento nelle liste dei fruitori dell'ammortizzatore in deroga.

Le istanze formulate sulla base della modulistica predisposta dalla regione Puglia, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Servizio Politiche per il Lavoro
Via Corigliano n. 1 - Z.I.
70123 - BARI

L'invio della domanda dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento/cessazione per tutte le tipologie dei lavoratori.

Per i lavoratori licenziati o che hanno esaurito gli AA.SS. ordinari ed in deroga prima della sottoscrizione del presente accordo la domanda potrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia. Ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, il trattamento deve essere riconosciuto prioritariamente in favore dei lavoratori che non abbiano beneficiato dell'indennità di mobilità ordinaria *ex lege* n. 223/1991.

Sulla base della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'Inps Regionale Puglia, la Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse al fine della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al singolo lavoratore o all'impresa richiedente nonché all'INPS Regionale.

6. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego dovrà

prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Come previsto dall'art.12 comma 3, Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

Norma transitoria:

I lavoratori che hanno già presentato domanda di mobilità in deroga prima del 30/06/2011 seguiranno, sino alla scadenza della domanda, le modalità previste dall'accordo stipulato tra le parti in data 21.03.2011.

A decorrere dal 1° luglio 2011, i lavoratori dovranno inviare l'istanza e la documentazione prescritta per l'iscrizione nelle liste esclusivamente al Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, ferma restando la consegna del modello DS21-SR05.

Con il presente accordo si sancisce l'utilizzo di un tracciato unico telematico condiviso con l'INPS.

La modulistica da utilizzare per le procedure sopra descritte sarà approvata con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

Fermo restando la concessione annuale dei singoli trattamenti, il presente accordo ai soli fini delle procedure individuate ha validità fino al 31 dicembre 2012.

Le parti stabiliscono di incontrarsi entro la fine del mese di novembre 2011 al fine di monitorare l'andamento della spesa.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

Il presente accordo è composto da 12 pagine.

- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- LEGA COOP *Presidente W*
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA *[Signature]*
- CONFPROFESSIONI PUGLIA *[Signature]*
- CONFINDUSTRIA PUGLIA *[Signature]*
- ABI PUGLIA *[Signature]*
- CNA PUGLIA *[Signature]*
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFABI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA
- CGIL PUGLIA *[Signature]*
- CISL PUGLIA *[Signature]*
- UIL PUGLIA *[Signature]*
- CISAL PUGLIA *[Signature]*
- UGL PUGLIA *[Signature]*
- INPS PUGLIA *[Signature]*
- REGIONE PUGLIA

- DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGIL CISL, UIL, CISAL e UGL con riferimento al punto 2 della Mobilità in deroga in merito al requisito della residenza nel territorio della Regione Puglia, considerata la situazione di altre lavoratori residenti in altre regioni e licenziati da unità produttive localizzate sul territorio pugliese, chiedono un incontro congiunto degli Assessori al Lavoro e Formazione e dell'INPS delle regioni limitrofe.



REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 dicembre 2011, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- LEGA COOP *EW*
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFPROFESSIONI PUGLIA *for*
- CONFINDUSTRIA PUGLIA *for*
- ABI PUGLIA
- CNA PUGLIA *for*
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA *for*
- CONFCOMMERCIO PUGLIA *for*
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAT PUGLIA *for*
- CGIL PUGLIA *for*
- CISL PUGLIA *for*
- UIL PUGLIA *for*
- CISAL PUGLIA *for*
- UGL PUGLIA *for*
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO

VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009 n. 46441;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 20 aprile 2011
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011 n. 62514

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per l'anno 2012.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

A decorrere dalla data del **1° gennaio 2012** le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Puglia, che ne cura l'istruttoria ed adotta i relativi provvedimenti autorizzativi. **Le domande presentate con modulistica e/o procedure difformi da quanto stabilito dal presente accordo, non saranno istruite e saranno rigettate.**

1. Presupposti per la richiesta

Costituiscono motivi di accesso alla CIG in deroga le crisi aziendali o occupazionali, crisi di mercato e finanziarie, mancanza di lavoro, mancanza di commesse o di ordini, mancanza di materie prime, altri eventi imprevedibili ed improvvisi.

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali).

2. Destinatari del trattamento**2.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento**

Possono inoltrare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- a) I datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, per i quali non sussiste alcuno strumento di ammortizzatore sociale in quanto privi dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia; di seguito indicati **tipologia A**;
- b) le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori); di seguito indicate **tipologia B**;
- c) gli enti di formazione professionale, gli studi professionali e le associazioni di categoria presenti nel CNEL; di seguito indicati **tipologia C**.

2.2 Datori di lavoro esclusi del trattamento

Restano comunque esclusi dal trattamento i datori di lavoro domestico.

Non possono accedere alla CIG in deroga i soggetti che, pur in presenza dei necessari presupposti, non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

3. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

1. i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:
 - a) operai;
 - b) equiparati - intermedi
 - c) impiegati
 - d) quadri
2. i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG;
3. gli apprendisti e i lavoratori che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro che abbiano fatto richiesta per altri lavoratori del trattamento di CIG, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (ove sia stata stipulata apposita convenzione con l'INPS), compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso come disposto dall'art. 7 *ter* della L. n. 33 del 2009. La fruizione dell'intervento integrativo dovrà essere adeguatamente documentata dal datore di lavoro all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione.

Costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il **possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza, fatte salve le ipotesi di fusione previste dalla normativa vigente.**

3.1 Lavoratori esclusi

Restano esclusi dal trattamento di Integrazione salariale in deroga:

- a) Dirigenti
- b) Lavoratori domestici
- c) Collaboratori coordinati continuativi
- d) Soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato

4 Misura e durata del trattamento

4.1 Misura dell'indennità

L'integrazione salariale è dovuta, per la prima concessione, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, ferma restando la riduzione progressiva prevista dalla normativa vigente nel caso di proroghe del trattamento.

4.2 Durata complessiva del trattamento

1. Preso atto di quanto previsto dalla legge n. 220/2010, che stabilisce che la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi (eventualmente prorogabili in presenza dei necessari requisiti), e che l'attuale impegno per il cofinanziamento della CIG in deroga con il FSE riguarda il periodo 20011-2012, si forniscono le seguenti Indicazioni procedurali valide fino alla data del 31.12.2012:
 - a. ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può riguardare un periodo superiore a 12 mesi continuativi a partire dal 1 gennaio 2012;
 - b. le imprese rientranti nella tipologia B) sono tenute ad esplicitare nella procedura di consultazione sindacale le ragioni per cui non possono più beneficiare della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria delle misure di integrazione salariale destinate a specifici settori.

Considerato che sono in fase di definizione specifiche linee guida del Ministero del Lavoro in ordine alla Cig in deroga, si precisa che le autorizzazioni potranno essere concesse fino alla data del 30/04/2012, salve ulteriori disposizioni.

La Regione Puglia si riserva di effettuare controlli di rito nei confronti delle imprese autorizzate a fruire del trattamento di CIG in deroga tramite gli organismi a ciò abilitati, al fine di assicurare il corretto utilizzo dei Fondi Strutturali.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.

5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

5.1. Procedura di consultazione sindacale

1. Secondo le procedure previste dall'accordo precedente, la consultazione è obbligatoria presso le province fino al 30/04/2012 solo per le imprese che richiedono la prima concessione. La consultazione si svolge presso la Provincia ove è ubicata la sede operativa interessata alla Cig.
2. Per le imprese aventi unità operative dislocate in più province della Regione Puglia, è obbligatoria la consultazione in sede regionale.
3. Nel caso in cui le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro - Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro.

I datori di lavoro, che hanno sottoscritto in sede provinciale o aziendale entro il 25 gennaio un verbale che copre un periodo dell'anno 2012, possono utilizzare lo stesso, consapevoli che la fine del periodo di CIG richiesto dovrà essere, pena l'improcedibilità della domanda, quello indicato nella consultazione sindacale avvenuta.

Il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. dati Aziendali: titolare/rappresentante legale, ragione sociale, recapito, CF, Partita Iva, telefono, mail, etc.;
2. settore produttivo: artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 1 dipendenti, commercio, servizi;
3. settore merceologico: metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, etc.;
4. data di avvio procedura sindacale;
5. motivo del ricorso alla CIG in deroga;
6. dichiarazione del datore di lavoro in ordine all'utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché altri eventuali Istituti della flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva;
7. assistenza delle parti sociali: organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale;
8. periodo richiesto della CIG in deroga (dal al);
9. indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;

10. numero o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga;
11. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, presso il centro per l'impiego competente per territorio per la presa in carico.

Il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere:

- nel caso di esuberi dichiarati, il piano di gestione delle eccedenze;
- nel caso di ricorso a formazione/riqualificazione specifica aziendale e/o interaziendale, i fabbisogni formativi derivanti da accordi settoriali o territoriali/regionali.

→
euch

Le moduli da
INPS

5.2. Presentazione della domanda

A decorrere dal 1 gennaio 2012 tutte i datori di lavoro/imprese che intendono ricorrere alla CIG in deroga dovranno presentare l'istanza alla Regione Puglia. Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo SINTESI a partire dal 26 gennaio 2012.

Non sono ammesse le istanze presentate su modulistica e modalità differenti da quanto previsto dal presente accordo (p.e. Domande presentate su vecchia modulistica del Ministero del Lavoro). **In tal caso le stesse non verranno istruite e saranno rigettate.**

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale, per la presentazione della domanda il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli intermediari autorizzati dovrà effettuare la seguente procedura:

1. inviare all'INPS un unico SR100 per l'intero periodo di richiesta di CIG (numero dei lavoratori, l'elenco dei beneficiari, periodo e le ore previste nella consultazione sindacale) nelle modalità previste dall'Istituto. **Non devono essere inviati all'INPS più SR100 relativi alla medesima richiesta di CIG in deroga.** L'invio dell'SR100 all'INPS potrà essere anche inviato prima del 26 gennaio 2012. Nell'SR100 può essere richiesta l'anticipazione del trattamento di CIG in deroga da parte dell'INPS che avverrà nei limiti consentiti dalla normativa nazionale vigente.

2. A partire dal 26 gennaio 2012, inviare attraverso il sistema Informativo SINTESI, ove l'azienda/Intermediario è accreditato per le comunicazioni obbligatorie ovvero facendo richiesta di credenziali di accesso nel caso l'azienda/intermediario non sia in possesso (in tal caso dovranno essere richieste al sistema provinciale ove è ubicata l'unità produttiva), la domanda di CIG in deroga per il medesimo periodo indicato nell'SR100 trasmesso all'INPS. Nell'istanza si dovrà indicare **"obbligatoriamente"** il numero di protocollo del modello SR100 rilasciato dall'INPS, pena l'improcedibilità della richiesta.

I dati contenuti nel modello di richiesta alla Regione **devono obbligatoriamente essere gli stessi indicati nel modello SR100 inviato all'INPS (numero matricola INPS azienda, numero dei lavoratori e relativo elenco, numero di ore, periodo di intervento), pena l'improcedibilità della richiesta.**

3. Il datore di lavoro/intermediario dovrà inviare alla Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro - Via Corigliano 1 ZI - 70100 Bari la seguente documentazione cartacea, pena l'improcedibilità della richiesta:
 - a. modulo della domanda di CIG generata dal sistema informativo SINTESI in marca da bollo da Euro 14,62;
 - b. copia del modello SR100 trasmesso all'INPS;
 - c. verbale di accordo sindacale o la documentazione relativa alla procedura di consultazione sindacale;
 - d. dichiarazioni di immediata disponibilità, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
 - e. Dichiarazione di aver stipulato accordi di sospensione nei comparti di cui è prevista l'erogazione integrativa a carico degli enti bilaterali.

Si ribadisce che i dati della domanda di CIG in deroga e del modello SR100 devono essere perfettamente identici.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 il datore di lavoro, che ha dichiarato la sussistenza di esuberi, dovrà presentare ~~anche~~ un piano di gestione delle eccedenze.

Le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove possibile, dovranno predisporre "piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze".

Termini di presentazione

Le istanze per la concessione di CIG in deroga a decorrere dal 1^o febbraio 2012 devono essere presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro.

Le domande presentate oltre tale periodo richiesto verranno respinte. Farà fede la data di invio telematico della domanda per il tramite del sistema informativo SINTESI.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato all'indirizzo mail indicato nella domanda

Saranno ritenute inammissibili e, quindi, dovranno essere ripresentate le domande:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia. Le medesime verranno rigettate.
- alle quali non siano state allegate le dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai lavoratori Interessati e/o l'accordo sindacale e/o copia SR100 inviato all'INPS;
- che non indicano o non indicano in modo corretto e completo le unità produttive interessate e quelle non interessate dalla CIG in deroga, nonché i dati identificativi dei lavoratori, i periodi precisi di sospensione e le ore complessive.

Nel caso di istanza valutata inammissibile e successivamente reiterata, è fatta salva la data di presentazione della domanda originaria al fine di evitare il maturarsi di decadenze in pregiudizio dei lavoratori.

L'amministrazione Regionale si riserva di richiedere attraverso il sistema Informativo SINTESI e/o mezzo raccomandata a.r. o posta certificata chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione ricevuta. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, a fornire, sempre con le stesse modalità, le integrazioni e/o chiarimenti indicati, la domanda sarà rigettata.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'INPS Regionale Puglia, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Preso atto dell'indirizzo legislativo espresso nell'art. 7 *ter*, comma 1, legge 33/2009, degli indirizzi operativi dell'INPS, delle necessità di porre in essere le politiche attive da far svolgere ai lavoratori e per una puntuale rendicontazione del cofinanziamento FSE, l'erogazione del trattamento avverrà prioritariamente nella forma della **modalità diretta**. Le richieste di pagamenti a conguaglio saranno singolarmente valutate dagli uffici.

8. Comunicazioni aziendali

Visto il complessivo impianto gestionale delle misure anticrisi che comporterà l'erogazione di politiche passive nonché di politiche attive da parte della Regione Puglia, delle conseguenti esigenze di monitoraggio della spesa e dell'effettivo utilizzo di ore di sospensione/riduzione, le aziende sono obbligate a trasmettere telematicamente e comunque entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR41 all'INPS. L'invio del modello SR41 è possibile anche in assenza dell'autorizzazione regionale al fine di velocizzare le procedure di pagamento all'atto del provvedimento autorizzativo dal parte della Regione.

Entro il giorno 16 del mese successivo, le imprese dovranno inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della CIG in deroga relativa al mese precedente, telematicamente attraverso il sistema informativo SINTESI. Tale comunicazione dovrà essere inviata al fine di attivare i percorsi di politica attiva dei lavoratori interessati alla CIG. Tale comunicazione sarà accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR41 inviato all'INPS.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r., la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

Nel caso di mancato invio all'INPS di specifica modulistica entro i termini indicati, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare il soggetto istante decaduto dalla concessione di CIG in deroga.

9. Obblighi del lavoratore

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, entro 8 gg. dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici) per presa in carico del lavoratore ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

10. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Per la definizione dei contenuti del piano di azione individuale si rinvia a quanto sarà disposto con apposito provvedimento di programmazione. In caso di imprese che abbiano declinato fabbisogni formativi per i propri lavoratori.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

MOBILITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento:

A) lavoratori apprendisti licenziati, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, (ove sia stata sottoscritta apposita convenzione con l'Inps) compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso ai sensi dell'art. 7 *ter* della L. n. 33 del 2009;

B) lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 o di disoccupazione ordinaria che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012 e che maturino il requisito pensionistico secondo la vigente normativa (vedi paragrafo 2) nei dodici mesi successivi; ovvero i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, nel corso del 2012;

C) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori somministrati, i quali nel corso del 2012 siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che, all'atto della estinzione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria.

2. Requisiti in possesso dei destinatari del trattamento:

- i lavoratori di cui ai punti A), B) e C) devono essere in possesso dello **stato di disoccupazione** ai sensi della normativa vigente;
- **devono risiedere nel territorio della Regione Puglia; devono aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi**, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purché nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione;
- **non devono, infine, aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Puglia.**
- **i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati interessati nel periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa; non devono beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria;**
- **i lavoratori di cui al punto B) prossimi alla pensione devono maturare il requisito pensionistico come di seguito specificato:**

1. lavoratori per i quali, al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria, pur avendo maturato i requisiti, anagrafico e contributivo, la decorrenza effettiva della pensione è prevista dopo 12 o 18 mesi dal raggiungimento di tali requisiti per effetto della finestra mobile prevista dalla legge;
2. lavoratori che maturano i requisiti, anagrafico e contributivo, per il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi al termine della mobilità ordinaria o della disoccupazione ordinaria.
Tali lavoratori, in ogni caso, non devono rientrare in eventuali decreti che prevedano proroghe del trattamento di mobilità.

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

Il trattamento viene concesso fino al 31 dicembre 2012

In ogni caso, ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, i periodi di fruizione della mobilità in deroga non possono superare complessivamente le due annualità a partire dal 1 luglio 2011.

4. Procedura e termini per la presentazione della domanda

4.1 Licenziamenti collettivi

L'impresa dovrà trasmettere alla Regione Puglia, utilizzando la modulistica già in uso, la seguente documentazione in formato elettronico:

- scheda azienda;
- scheda lavoratore;
- accordo sindacale;
- file excel della banca dati percettori compilato correttamente in ogni sua parte sia dal punto di vista formale che di contenuti, pena l'improcedibilità della richiesta.

4.2 Licenziamenti Individuali

Il lavoratore dovrà recarsi presso il Centro per l'Impiego per l'iscrizione secondo le modalità previste dalla legge 236/93.

Il Centro per l'Impiego fermo restando i successivi controlli da parte dell'Inps, effettua un primo accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo nel caso di esito positivo dovrà:

- a. compilare il Modello Mob1
- b. far sottoscrivere al lavoratore la dichiarazione di 'immediata disponibilità' ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro;
- c. far sottoscrivere al lavoratore il Piano di Azione Individuale;

Il lavoratore sia in caso di licenziamento individuale o collettivo, dovrà presentare esclusivamente in modalità cartacea domanda di mobilità in deroga all'Inps (mod. DS21 con l'annotazione che trattasi di mobilità in deroga) per le prime concessioni unitamente al certificato mod. MOB1 rilasciato dal centro per l'impiego pena l'improcedibilità della richiesta. Per istanze di proroga del trattamento all'Inps dovrà essere consegnato esclusivamente il mod. MOB1. Le domande presentate in modalità differente saranno rigettate.

L'invio della domanda all'INPS dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento/cessazione per tutte le tipologie dei lavoratori.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate da parte dell'INPS che provvederà ad inserire nella Banca dati percettori esclusivamente le istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti relativi all'indennità della mobilità in deroga.

Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia provvederà ad autorizzare attraverso la banca dati percettori, le istanze inserite dall'Inps ed autorizzabili nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia. Ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, il trattamento deve essere riconosciuto prioritariamente in favore dei lavoratori che non abbiano beneficiato dell'indennità di mobilità ordinaria *ex lege* n. 223/1991.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al singolo lavoratore o all'impresa richiedente.

6. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Come previsto dall'art.12 comma 3, Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

Il presente accordo ai soli fini delle procedure individuate ha validità fino al 31 dicembre 2012.

In considerazione dei nuovi stanziamenti che saranno assegnati alla Regione, le autorizzazioni potranno essere concesse fino al **30.04.2012**. Per la prosecuzione e per eventuali modifiche al presente accordo le parti concordano di incontrarsi entro la fine di febbraio 2012 al fine di monitorare l'andamento della spesa.

REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
 Servizio Politiche per il Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 aprile 2012, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- LEGA COOP *Massimiliano Di J...*
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFPROFESSIONI PUGLIA *Francesco...* *...*
- CONFINDUSTRIA PUGLIA *...*
- ABI PUGLIA *...*
- CNA PUGLIA *...*
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA *...*
- CLAI PUGLIA *...*
- CGIL PUGLIA *...*
- CISL PUGLIA *...*
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA *...*
- UGL PUGLIA *...*
- INPS PUGLIA *...*
- ITALIA LAVORO
- REGIONE PUGLIA *...*
- AREA SUPERAL LAVORO *...*

VISTI

- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 135 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009 n. 16441;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 20 aprile 2011
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011 n. 62514
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per l'anno 2012.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Così come previsto dall'accordo del 22 dicembre 2011 a far data del **1° gennaio 2012** le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Puglia, che ne cura l'istruttoria ed adotta i relativi provvedimenti autorizzativi. **Le domande presentate con modulistica e/o procedure difformi da quanto stabilito dal presente accordo, non saranno istruite e saranno rigettate.**

1. Presupposti per la richiesta

Costituiscono motivi di accesso alla CIG in deroga le crisi aziendali o occupazionali, così come specificate al punto 5.1

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali).

2. Destinatari del trattamento**2.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento**

Possono inoltrare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- a) i datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, per i quali non sussiste alcuno strumento di ammortizzatore sociale in quanto privi dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia; di seguito indicati **tipologia A;**
- b) le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) *ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali;* di seguito indicate **tipologia B;**
- c) gli enti di formazione professionale, gli studi professionali e le associazioni di categoria presenti nel CNEL; di seguito indicati **tipologia C.**

2.2 Datori di lavoro esclusi del trattamento

Restano comunque esclusi dal trattamento i datori di lavoro domestico.

Non possono accedere alla CIG in deroga i soggetti che, pur in presenza dei necessari presupposti, non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa nell'ambito delle norme che regolano l'accesso ai relativi trattamenti.

3. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

1. i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:
 - a) operai;
 - b) equiparati - intermedi;
 - c) impiegati;
 - d) quadri;
2. i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG;
3. gli apprendisti e i lavoratori che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro che abbiano fatto richiesta per altri lavoratori del trattamento di CIG, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva (ove sia stata stipulata apposita convenzione con l'INPS), compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso come disposto dall'art. 7 *ter* della L. n. 33 del 2009. La fruizione dell'intervento integrativo dovrà essere adeguatamente documentata dal datore di lavoro all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione.

Costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il **possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza, fatte salve le ipotesi di fusione previste dalla normativa vigente.**

3.1 Lavoratori esclusi

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori domestici;
- c) collaboratori coordinati e continuativi;
- d) soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

4 Misura e durata del trattamento

4.1 Misura dell'indennità

L'integrazione salariale è dovuta, per la prima concessione, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, ferma restando la riduzione progressiva prevista dalla normativa vigente nel caso di proroghe del trattamento.

4.2 Durata complessiva del trattamento

1. Preso atto di quanto previsto dalla legge n. 220/2010, che stabilisce che la concessione di

ammortizzatori sociali in deroga può avvenire per un periodo non superiore a 12 mesi (eventualmente prorogabili in presenza dei necessari requisiti), e che l'attuale impegno per il cofinanziamento della CIG in deroga con il FSE riguarda il periodo 2011-2012, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali valide fino alla data del 31.12.2012:

- a. ciascuna richiesta di intervento della CIG in deroga non può riguardare un periodo superiore a 12 mesi continuativi a partire dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 gennaio 2012;
- b. le imprese rientranti nella tipologia B) sono tenute ad esplicitare nella procedura di consultazione sindacale le ragioni per cui non possono più beneficiare della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria delle misure di integrazione salariale destinate a specifici settori.

Le autorizzazioni potranno essere concesse fino alla data del 31/12/2012, salve ulteriori disposizioni.

La Regione Puglia si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge nei confronti delle imprese autorizzate ed autorizzabili a fruire del trattamento di CIG in deroga tramite gli organismi a ciò abilitati (ivi compresi quelli relativi alla impossibilità o all'azzeramento all'utilizzo degli strumenti ordinari), al fine di assicurare il corretto utilizzo dei Fondi Strutturali.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.

5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

5.1. Procedura di consultazione sindacale

1. L'avvio della procedura di consultazione deve avvenire presso le province, obbligatoriamente entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, solo per le imprese che richiedono la prima concessione. La consultazione si svolge presso la Provincia ove è ubicata la sede operativa interessata alla Cig.
2. Per le imprese aventi unità operative dislocate in più province della Regione Puglia, è obbligatoria la consultazione in sede regionale.
3. Nel caso in cui le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro.

I datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi validi fino al 31 dicembre 2012 potranno, all'atto della richiesta, fare riferimento a tali accordi. In caso di accordi con scadenza 30 aprile 2012, si potrà procedere ad una integrazione al verbale concordata con le parti, anche in sede sindacale, indicando le ulteriori ore previste e le eventuali variazioni.

Il verbale di consultazione sindacale, anche in caso di accordi aziendali per le prosecuzioni, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. dati Aziendali: titolare/rappresentate legale, ragione sociale, recapito, CF, Partita Iva, telefono, mail, etc.;
2. settore produttivo: artigianato, PMI fino a 15 dipendenti, industria oltre 15 dipendenti, commercio, servizi;
3. settore merceologico: metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, etc.;
4. data di avvio procedura sindacale;
5. motivo del ricorso alla CIG in deroga, da indicarsi obbligatoriamente tra i seguenti:
 - A) crisi di settore;
 - B) mancanza di commesse e/o di ordini;
 - C) mancanza di materie prime;
 - D) crisi finanziaria;
 - E) altri eventi improvvisi ed impreveduti che dovranno essere espressamente indicati.

6. dichiarazione del datore di lavoro in ordine all'utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva;
7. assistenza delle parti sociali: organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale;
8. periodo richiesto della CIG in deroga (dal al);
9. indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
10. numero o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga;
11. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, presso il centro per l'impiego competente per territorio per la presa in carico.

Il verbale di consultazione sindacale dovrà altresì contenere:

- a) nel caso di esuberi dichiarati, il piano di gestione delle eccedenze;
- b) nel caso di crisi aziendale, ai sensi del precedente punto 5, che non determini esuberi, l'indicazione della tipologia di formazione/riqualificazione specifica aziendale e/o interaziendale necessaria per consentire il reimpiego dei lavoratori al termine delle esigenze che hanno determinato la richiesta di cig in deroga, nonché i fabbisogni formativi derivanti da accordi settoriali o territoriali/regionali; relativamente al fabbisogni formativi, si potrà indicare anche solo la tematica relativa alla formazione che si ritiene più utile a favorire il mantenimento dell'occupazione ovvero il concreto reimpiego dei lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è necessario che nel verbale sia specificata anche la durata della formazione che si ritiene necessaria per ciascun lavoratore;
- c) esclusivamente in caso di richieste di Cig a rotazione o con riduzione oraria, l'attività formativa potrà essere svolta all'interno dell'azienda utilizzando esclusivamente i fondi interprofessionali; in caso contrario, la formazione sarà svolta all'esterno e finanziata dalla regione;
- d) indicazione degli elementi sui quali si basa la prospettiva di eventuale ripresa dell'attività produttiva.

In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l'istanza di Cigs non sarà presa in considerazione.

5.2. Presentazione e gestione della domande

Vedi allegato tecnico.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato all'indirizzo mail indicato nella domanda

Saranno ritenute inammissibili e, quindi, dovranno essere ripresentate le domande:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia. Le medesime verranno rigettate.
- alle quali non siano state allegate le dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai lavoratori interessati e/o l'accordo sindacale e/o copia SR100 inviato all'INPS;
- che non indicano o non indicano in modo corretto e completo le unità produttive interessate e quelle non interessate dalla CIG in deroga, nonché i dati identificativi dei lavoratori, i periodi precisi di sospensione e le ore complessive.

Nel caso di istanza valutata inammissibile e successivamente reiterata, è fatta salva la data di presentazione della domanda originaria al fine di evitare il maturarsi di scadenze in pregiudizio dei lavoratori.

L'amministrazione Regionale si riserva di richiedere attraverso il sistema informativo SINTESI e/o mezzo raccomandata a.r. o posta certificata chiarimenti e/o integrazioni in merito alla documentazione ricevuta. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, a fornire, sempre con le stesse modalità, le integrazioni e/o chiarimenti indicati, la domanda sarà rigettata.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'INPS Regionale Puglia, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Preso atto dell'indirizzo legislativo espresso nell'art. 7 *ter*, comma 1, legge 33/2009, degli indirizzi operativi dell'INPS, delle necessità di porre in essere le politiche attive da far svolgere ai lavoratori e per una puntuale rendicontazione del cofinanziamento FSE, l'erogazione del trattamento avverrà prioritariamente nella forma della **modalità diretta**. Le richieste di pagamenti a conguaglio saranno singolarmente valutate dagli uffici.

8. Comunicazioni aziendali

Visto il complessivo impianto gestionale delle misure anticrisi che comporterà l'erogazione di politiche passive nonché di politiche attive da parte della Regione Puglia, delle conseguenti esigenze di monitoraggio della spesa e dell'effettivo utilizzo di ore di sospensione/riduzione, le aziende sono obbligate a trasmettere telematicamente e comunque entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR41 all'INPS. L'invio del modello SR41 è possibile anche in assenza dell'autorizzazione regionale al fine di velocizzare le procedure di pagamento all'atto del provvedimento autorizzativo dal parte della Regione.

Entro il giorno 30 del mese successivo, le imprese dovranno inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della CIG in deroga relativa al mese precedente, telematicamente attraverso il sistema informativo SINTESI. Tale comunicazione dovrà essere inviata al fine di attivare i percorsi di politica attiva dei lavoratori interessati alla CIG. Tale comunicazione sarà accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR41 inviato all'INPS.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r., la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

Nel caso di mancato invio all'INPS di specifica modulistica entro i termini indicati, la Regione si riserva la facoltà di dichiarare il soggetto istante decaduto dalla concessione di CIG in deroga.

9. Obblighi del lavoratore

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, **il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza**, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 8 gg. dalla effettiva sospensione (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile)** per presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

Sono esclusi da tale obbligo i lavoratori dipendenti da aziende in relazione alle quali sia stato sottoscritto, in data antecedente a quella del presente atto, un verbale di accordo valido fino al 31 dicembre 2012,.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente,

equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

10. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Per la definizione dei contenuti del piano di azione individuale si rinvia a quanto sarà disposto con apposito provvedimento di programmazione. In caso di imprese che abbiano declinato fabbisogni formativi per i propri lavoratori.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

MOBILITA' IN DEROGA

1. Destinatari del trattamento:

- A) lavoratori apprendisti licenziati, una volta esaurito l'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, (ove sia stata sottoscritta apposita convenzione con l'Inps) compresi quelli di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 276 del 2003 e s.m.i., ovvero in mancanza di esso ai sensi dell'art. 7 *ter* della L. n. 33 del 2009;
- B) lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 o di disoccupazione ordinaria non agricola (esclusi i lavoratori domestici) che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012; ovvero i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga, nel corso del 2012;
- C) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato, di somministrazione e a chiamata, i quali nel corso del 2012 siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che, all'atto della estinzione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91 e dal trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola.

2. Requisiti dei destinatari del trattamento:

i lavoratori di cui ai punti A), B) e C):

- devono essere in possesso dello **stato di disoccupazione** ai sensi della normativa vigente;
- devono **risiedere nel territorio della Regione Puglia**;
- devono **aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi**, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e congedo per maternità - cd maternità obbligatoria) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purché nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione, e quelli a chiamata, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più contratti, purché nell'ambito di rapporti alle dipendenze con il medesimo datore di lavoro; per tali lavoratori per i 6 mesi di lavoro effettivamente prestati vanno intese almeno 156 giornate effettivamente prestate presso il medesimo datore di lavoro;

- non devono, infine, aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Puglia.

- i lavoratori di cui ai punti A) e C) devono essere stati interessati nel periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa e maternità entro l'anno del bambino, purché convalidate dalla Direzione Provinciale del Lavoro; non devono beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 223/91 o dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola;

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

Il trattamento viene concesso fino al 31 dicembre 2012.

In ogni caso, ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, i periodi di fruizione della mobilità in deroga non possono superare complessivamente le due annualità a partire dal 1 luglio 2011.

4. Procedura e termini per la presentazione della domanda

Il lavoratore dovrà recarsi presso il Centro per l'Impiego per l'iscrizione secondo le modalità previste dalla legge 236/93.

Il Centro per l'Impiego fermo restando i successivi controlli da parte dell'Inps, effettua un primo accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo nel caso di esito positivo dovrà:

- a. compilare il Modello Mob1
- b. far sottoscrivere al lavoratore la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro;
- c. far sottoscrivere al lavoratore il Piano di Azione Individuale;

Il lavoratore, sia in caso di licenziamento individuale sia collettivo, dovrà presentare esclusivamente in modalità cartacea domanda di mobilità in deroga all'Inps (mod. DS21-SR05 con l'annotazione che trattasi di mobilità in deroga).

Per le prime concessioni tale documentazione dovrà essere presentata unitamente al certificato mod. MOB1 rilasciato dal centro per l'impiego pena l'improcedibilità della richiesta.

Per le istanze di proroga del trattamento all'Inps dovrà essere consegnato esclusivamente il mod. MOB1. Le domande presentate in modalità differenziate saranno rigettate.

L'invio della domanda all'INPS dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento/cessazione della prestazione ordinaria o in deroga per tutte le tipologie dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto in termini di procedura e termini si rinvia all'allegato tecnico.

— Fermi restando i termini previsti nell'accordo del giugno 2011 per la presentazione delle domande di mobilità in deroga, con esclusivo riferimento alle istanze con scadenza alla data del 29 agosto 2011, si conferma, come già concordato, e si ratifica lo slittamento del termine ultimo al 15 settembre 2011. Le domande di proroga presentate entro tale termine alle sedi Inps verranno inoltrate alla Regione Puglia per la autorizzazione.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate da parte dell'INPS che provvederà ad inserire nella Banca dati percettori esclusivamente le istanze relative ai lavoratori per i quali sussistono i requisiti relativi all'indennità della mobilità in deroga.

Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia provvederà ad autorizzare per la sola copertura finanziaria attraverso la banca dati percettori le istanze inserite dall'Inps ed autorizzabili nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia. Ai sensi dell'accordo Stato - Regioni del 20 aprile 2011, il trattamento deve essere riconosciuto prioritariamente in favore dei lavoratori che non abbiano beneficiato dell'indennità di mobilità ordinaria *ex lege* n. 223/1991.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al singolo lavoratore o all'impresa richiedente.

Per quanto non espressamente previsto in termini di istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni si rinvia all'allegato tecnico.

6. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Come previsto dall'art.12 comma 3, Decreto Ministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

Il presente accordo ai **solli fini delle procedure individuate** ha validità fino al 31 dicembre 2012.

Per la prosecuzione e per eventuali modifiche al presente accordo le parti concordano di incontrarsi entro la fine di settembre 2012 al fine di monitorare l'andamento della spesa.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

ALLEGATO TECNICO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2012
accordo 23 aprile 2012

CIG IN DEROGA

DURATA COMPLESSIVA DEL TRATTAMENTO – VERBALE (Punto 4.2)

- L'ISTANZA di CIG in deroga dovrà riguardare esclusivamente l'intervallo temporale 1 maggio 2012 – 31 dicembre 2012, anche in presenza di verbale di consultazione sindacale relativo ad un periodo più lungo.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE (punto 5.1)

- Il verbale di consultazione sindacale potrà avere come periodo massimo di riferimento il 31 dicembre 2012.

- Nel caso di verbali con scadenza 30 aprile 2012, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2012 dovranno essere sottoscritti nella medesima sede (aziendale o Provinciale) in cui era stato stipulato il precedente.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA (punto 5.2)

A decorrere dal 1 maggio 2012 tutte i datori di lavoro/imprese che intendono ricorrere alla CIG in deroga dovranno presentare l'istanza alla Regione Puglia. Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo SINTESI.

Non sono ammesse le istanze presentate su modulistica e modalità differenti da quanto previsto dal presente accordo (p.e. Domande presentate su vecchia modulistica della Regione o del Ministero del Lavoro). **In tal caso le stesse non verranno istruite e saranno rigettate.**

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale, per la presentazione della domanda il datore di lavoro interessato direttamente o tramite gli intermediari autorizzati dovrà effettuare la seguente procedura:

1. inviare all'INPS un unico SR100 per l'intero periodo di richiesta di CIG (numero dei lavoratori, l'elenco dei beneficiari, periodo e le ore previste nella consultazione sindacale) nelle modalità previste dall'Istituto. **Non devono essere inviati all'INPS più SR100 relativi alla medesima richiesta di CIG in deroga.**
Nell'SR100 può essere richiesta l'anticipazione del trattamento di CIG in deroga da parte dell'INPS che avverrà nei limiti consentiti dalla normativa nazionale vigente.
2. inviare attraverso il sistema informativo SINTESI, ove l'azienda/intermediario è accreditato per le comunicazioni obbligatorie ovvero facendo richiesta di credenziali di accesso nel caso l'azienda/intermediario non sia in possesso (in tal caso dovranno essere richieste al sistema provinciale ove è ubicata l'unità produttiva), la domanda di CIG in deroga **per il medesimo periodo indicato nell'SR100 trasmesso all'INPS.** Nell'istanza si dovrà indicare **"obbligatoriamente"** il numero di protocollo del modello SR100 rilasciato dall'INPS, **pena l'improcedibilità della richiesta.**

I dati contenuti nel modello di richiesta alla Regione **devono obbligatoriamente essere gli stessi indicati nel modello SR100 inviato all'INPS (numero matricola INPS azienda, numero dei lavoratori e relativo elenco, numero di ore, periodo di intervento), pena l'improcedibilità della richiesta.**

3. Il datore di lavoro/intermediario dovrà inviare alla Regione Puglia - Servizio Politiche per il Lavoro - Via Corigliano 1 ZI - 70100 Bari la seguente documentazione cartacea, pena l'improcedibilità della richiesta:
 - a. modulo della domanda di CIG generata dal sistema informativo SINTESI in marca da bollo da Euro 14,62;
 - b. copia del modello SR100 trasmesso all'INPS;
 - c. verbale di accordo sindacale o la documentazione relativa alla procedura di consultazione sindacale;
 - d. dichiarazioni di immediata disponibilità, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
 - e. Dichiarazione di aver stipulato accordi di sospensione nei comparti di cui è prevista l'erogazione integrativa a carico degli enti bilaterali.

Si ribadisce che i dati della domanda di CIG in deroga e del modello SR100 devono essere perfettamente identici.

Le istanze per la concessione di CIG in deroga devono essere presentate entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario di lavoro.

Le domande presentate oltre tale periodo richiesto verranno respinte. Farà fede la data di invio telematico della domanda per il tramite del sistema informativo SINTESI.

A decorrere dal 1 maggio 2012 il datore di lavoro, che ha dichiarato la sussistenza di esuberi, dovrà presentare altresì un piano di gestione delle eccedenze.

Le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove possibile, dovranno predisporre "piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze".

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (punto 9)

- Al fine di mantenere il diritto a percepire il trattamento di CIG in deroga, il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza o, nel caso in cui il lavoratore risieda fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione:

- In caso di **prima concessione**, entro 8 gg. dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile) per la presa in carico finalizzata alla erogazione delle politiche attive.
- In caso di **proroga** di CIG in deroga scaduta, entro 8 gg. dalla comunicazione da parte dell'azienda dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di accordo sindacale (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile) per la presa in carico finalizzata alla erogazione delle politiche attive. Tale comunicazione da parte dell'azienda dovrà essere effettuata tempestivamente, e comunque improrogabilmente entro 8 gg dalla sottoscrizione.

Qualora il lavoratore non si presenti entro il termine previsto presso il competente Centro per l'Impiego, lo stesso perde il diritto a percepire il trattamento, fatte salve le ipotesi di giustificato ritardo (mancata o ritardata comunicazione da parte del datore di lavoro o malattia certificata).

POLITICHE ATTIVE 2012

Tutti i lavoratori beneficiari di CIG in deroga, sia in caso di prima concessione che di proroga, devono essere presi in carico dai Centri per l'Impiego. Agli stessi dovrà essere somministrato il percorso già stabilito con DGR n. 1829 del 2010, per la parte di specifica competenza dei Centri per l'impiego.

Tali attività dovranno essere obbligatoriamente tracciate, per ogni singolo lavoratore, da parte dei Centri per l'Impiego all'interno del sistema informativo SINTESI.

MOBILITÀ IN DEROGA

PRESENTAZIONE ISTANZA MOBILITÀ IN DEROGA

L'accordo sottoscritto il 23 aprile 2012 prevede che le istanze di mobilità in deroga per l'anno 2012 vanno presentate esclusivamente all'INPS, che curerà l'istruttoria delle stesse secondo le seguenti modalità concordate e condivise:

- 1) nel caso di prima concessione si dovrà allegare il mod. MOB1-allegato B unitamente al mod. DS21 ed a copia del documento d'identità;
- 2) nel caso di proroga si dovrà allegare il mod. MOB1-allegato B unitamente al mod. DS21 ed a copia del documento d'identità;

Le domande (sia di proroga al trattamento, sia di prima concessione), a pena di decadenza, dovranno essere presentate agli uffici territoriali dell'INPS di residenza entro 60 gg. dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall'ultimo giorno di prestazione concessa. I lavoratori che beneficiano della mobilità in deroga e che si trovino occupati con contratto a tempo determinato alla data del 30 aprile 2012, sono tenuti alla presentazione delle domande di proroga entro 60 gg da tale data, a pena di decadenza. Qualora il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Le domande pervenute dovranno tassativamente essere tutte protocollate o con procedura DSWeb (consigliato) o con PIU (Protocollo Unico Informatico):

- nel caso relativo al punto 1) il mod. MOB1-allegato B dovrà essere protocollato come domanda di mobilità aggiungendo all'oggetto la dicitura "in deroga";
- nel caso relativo al punto 2) il mod. MOB1-allegato B dovrà essere protocollato come domanda di mobilità aggiungendo all'oggetto la dicitura "in deroga-proroga".

Le sedi e le agenzie sul territorio solo dopo aver provveduto all'accertamento della corretta presentazione della domanda e dei requisiti soggettivi, renderanno fruibili i dati dei richiedenti in banca dati percettori, seguendo l'iter descritto da opportuno messaggio Hermes rilasciato dalla sede regionale Inps al fine di consentire alla Regione Puglia di emanare il relativo provvedimento autorizzativo.

Le domande presentate secondo modalità differenti da come sopra descritto saranno rigettate.

Politiche Attive

Sia per le prime concessioni che per proroghe di mobilità in deroga scaduta il 30 aprile 2012 i lavoratori beneficiari dovranno essere presi in carico dai Centri per l'Impiego. Agli stessi dovrà essere somministrato il percorso già stabilito con DGR n. 1829 del 2010, per la parte di specifica competenza dei Centri per l'impiego.

Tali attività dovranno essere obbligatoriamente tracciate, per ogni singolo lavoratore, da parte dei Centri per l'Impiego all'interno del sistema informativo SINTESI.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

In merito all'accordo del 14.6.2010, la Regione Puglia precisa che il punto 1 deve interpretarsi nel senso che hanno diritto alla mobilità in deroga i soggetti che hanno già usufruito dello stesso trattamento in maniera continuativa, e senza soluzione di continuità, dal 2004.

DISPOSIZIONI COMUNI

Modalità di pagamento.

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 214 del 22 dicembre 2011 le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro (limite che potrà essere modificato in futuro con decreto del ministero dell'Economia).

A tal fine si consiglia di informare i lavoratori che dovranno comunicare all'INPS il codice IBAN necessario per l'accredito delle indennità.

Considerato che l'adeguamento alle nuove modalità di pagamento dovrà avvenire entro l'1 giugno 2012, l'Istituto non potrà effettuare pagamenti in contanti di importo superiore a mille euro a partire dall'1 giugno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Luisa Anna FIORE)

REGIONE PUGLIA



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 gennaio 2013 presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

• CONFARTIGIANATO PUGLIA *[Signature]*

• LEGA COOP *[Signature]*

• CONFCOOPERATIVE PUGLIA

• CONFPROFESSIONI PUGLIA *[Signature]*

• CONFINDUSTRIA PUGLIA *[Signature]*

[Signature] ABI PUGLIA

• CNA PUGLIA *[Signature]*

• CONFARTIGIANATO PUGLIA

• CONFAPI PUGLIA

• CONFCOMMERCIO PUGLIA *[Signature]*

• CONFESERCENTI PUGLIA *[Signature]*

• CLAI PUGLIA *[Signature]*

• CGIL PUGLIA *[Signature]*

• CISL PUGLIA *[Signature]*

• UIL PUGLIA *[Signature]*

• CISAL PUGLIA *[Signature]*

• UGL PUGLIA *[Signature]*

• INPS PUGLIA

• ITALIA LAVORO *[Signature]*

Le parti, visti:

- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- la proposta di ripartizione delle risorse finanziarie per gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 concordata da Regioni e Province Autonome;
- l'art. 1, commi 253, 254 e 255, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

considerato:

- che al momento non è ancora definito il quadro delle risorse a disposizione della Regione Puglia per il

- finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013;
- che tale incertezza condiziona pesantemente ogni decisione in merito alle scelte che le parti devono assumere circa l'utilizzazione degli strumenti di sostegno al reddito;
 - che la negoziazione e la definizione di un nuovo quadro regolativo della cassa integrazione e della mobilità in deroga richiede un ulteriore e breve periodo di tempo;
 - che l'emanazione del decreto Ministeriale di assegnazione delle somme di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stata annunciata entro la fine del corrente mese di gennaio;
 - che, nelle more, è necessario ed urgente far fronte alle incertezze dei datori di lavoro che hanno fruito della cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2012;

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

- 1) gli interventi di integrazione salariale in deroga in essere al 31 dicembre 2012 possono essere prorogati fino al 31 gennaio 2013 previa presentazione all'INPS del modello SR 100 entro la stessa data;
- 2) resta fermo che il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale relativi a questo periodo avrà luogo solo successivamente all'avvenuto accredito delle somme da parte del Ministero del Lavoro alla Regione Puglia;
- 3) le nuove domande di ammissione al trattamento di integrazione salariale, anche quando relative a sospensioni poste in essere dal 1° gennaio 2013, saranno assoggettate alle regole che le parti definiranno entro il 31 gennaio 2013.

Con riferimento alle istanze di **mobilità in deroga per l'anno 2012** le parti concordano le stesse potranno essere presentate, **in deroga a quanto previsto dai precedenti Accordi**, entro e non oltre il giorno **31 gennaio 2013**. Tutte le domande pervenute oltre tale data verranno respinte.










Le parti sociali esprimono forte disappunto e viva preoccupazione per l'incertezza del quadro finanziario e per l'esiguità delle risorse che prevedibilmente spetteranno alla Regione Puglia e chiedono all'Assessore regionale di farsi portavoce delle loro istanze presso il Ministro del Lavoro.

Le parti decidono di riconvocarsi per il giorno 25 gennaio p.v. alle ore 9,30 presso l'Assessorato al Lavoro.
L.C.S.

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1 febbraio 2013 presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- LEGA COOP 
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA 
- CONFPROFESSIONI PUGLIA  
- CONFINDUSTRIA PUGLIA 
- ABI PUGLIA
- CNA PUGLIA 
- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- CONFAPI PUGLIA 
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA 
- CLAI PUGLIA 
- CGIL PUGLIA 
- CISL PUGLIA 
- UIL PUGLIA 
- CISAL PUGLIA 
- UGL PUGLIA 
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO 
- **VISTI**
- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;

- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per l'anno 2013.

Le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano anche per l'anno 2013 la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nella regione Puglia, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro

Tuttavia, le parti prendono atto che per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", il quadro di riferimento normativo risulta modificato, prevedendosi un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto gradualmente ed entrerà pienamente a regime nel 2017.

In questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l'art.2, comma 64, della L. 92/2012 conferma, per il periodo 2013-2016, la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate.

L'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza per i trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, prevedendosi che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulla base delle certificazioni rilasciate dall' INPS sull'effettivo tiraggio della spesa.

L'Intesa conferma la validità degli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure di accesso. L'Intesa riconferma, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, l'impegno delle Regioni di programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga politiche attive del lavoro.

L'Intesa prevede per il 2013 l'assegnazione di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e di **650 milioni di euro alle Regioni/P.A.**, a copertura degli oneri relativi al trattamento di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa; il piano di riparto tra le Regioni/P.A., definito secondo il criterio dell' andamento storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009-2012, come risultante dai dati certificati dall' Inps, ha riguardato l'80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del Coordinamento delle Regioni.

Il Ministero del Lavoro di conseguenza ha trasmesso alla Regione Puglia il testo dell'Accordo con cui vengono assegnate alla Regione risorse per un ammontare pari ad Euro 61.853.298,03 comprensiva della quota di trattamenti di integrazione e del riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori.

In questo quadro le parti prendono atto della assoluta insufficienza delle risorse sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, e al fine di garantire comunque l'accesso agli ammortizzatori in deroga per un periodo transitorio nelle more che vengano attribuite ulteriori indispensabili risorse, stabiliscono di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo che ha validità sino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Governo per il 2013 e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2013.

Il dato di spesa relativo esclusivamente al presente Accordo ed al netto della spesa sostenuta per prestazioni relative al 2012, è trasmesso **dall'Inps** alla Regione e alle parti sociali con cadenza mensile. Non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti a partire dal momento in cui l'INPS comunicherà l'esaurimento delle risorse stanziato.

Al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa rispetto alle risorse assegnate, le parti concordano che a partire dal 1 gennaio 2013 l'Inps si impegni a fornire un monitoraggio separato relativo all'esatto importo della spesa per competenza 2013.

L'INPS fornirà inoltre il dato del quadro finanziario relativo alle richieste di proroga pervenute all'Istituto in relazione al mese di Gennaio 2013 alla luce dell'Accordo sottoscritto in data 8 gennaio 2013.

Le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Come per gli anni precedenti, a far data del **1° gennaio 2013** le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Puglia, esclusivamente attraverso il sistema informativo Sintesi e regolarmente protocollate dallo stesso.

Le domande presentate con modulistica e/o procedure difformi da quanto stabilito dal presente accordo, non saranno autorizzate.

1. Destinatari del trattamento

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

Possono presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- a) i datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, esclusi dal campo di applicazione degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
- b) le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;

Non possono accedere alla CIG in deroga i datori di lavoro, anche artigiani, che non abbiano completamente utilizzato gli strumenti di sostegno al reddito disponibili in base alla legislazione statale per le sospensioni ordinarie e straordinarie dell'attività lavorativa, in presenza dei necessari requisiti, o previsti da Accordi nell'ambito della bilateralità. Non saranno autorizzate le domande prive di autocertificazione relativa alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari ovvero degli strumenti previsti dalla bilateralità, con l'indicazione delle ore e dei periodi fruiti, nonché del numero di lavoratori interessati.

Le oo.ss. dichiarano che le crisi aziendali dovranno essere affrontate, ove ricorrano i requisiti, in via prevalente con lo strumento dei contratti di solidarietà.

1.2 Datori di lavoro esclusi del trattamento

Restano comunque esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico, i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro del settore agricoltura.

Le parti convengono sin da ora che a partire dal 1 maggio 2013 saranno comunque esclusi dalla possibilità di richiedere nuovamente l'intervento i datori di lavoro, imprenditori

e non imprenditori, che abbiano già ottenuto la autorizzazione alla fruizione della Cassa Integrazione in deroga per un periodo superiore a 24 mesi nel triennio precedente, con riferimento alla unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione, detratti i periodi a cui le aziende abbiano rinunciato espressamente dando comunicazione alla Regione Puglia e l'Inps. I datori di lavoro certificano con apposita dichiarazione da allegare al verbale di consultazione pubblica le mensilità autorizzate e non fruita relative a periodi anteriori al 2013. Tale durata massima andrà calcolata sommando i periodi di Cassa in deroga con autorizzazione regionale a quelli di Cassa in deroga con autorizzazione nazionale.

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali).

2. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

1. i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:
 - a) operai;
 - b) equiparati - intermedi;
 - c) impiegati;
 - d) quadri;
2. i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG; per tali lavoratori l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di somministrazione.
3. gli apprendisti

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto .

Fatte salve le ipotesi di successione negli appalti pubblici di servizi con obbligo di assunzione (clausola sociale), costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di **almeno 90 giorni** presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza.

Per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2012 e 2013 la durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla Cig. A tal fine i datori di lavoro richiedenti dovranno espressamente indicare nella domanda, nonché nell'SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori. La mancata comunicazione di tali nominativi, anche se riscontrata successivamente alla fruizione della cassa comporta la decadenza integrale dal beneficio.

2.1 Lavoratori esclusi

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori domestici;
- c) collaboratori coordinati e continuativi;
- d) soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

3. Misura dell'indennità

L'integrazione salariale è dovuta, per la prima concessione, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, ferma restando la riduzione progressiva eventualmente prevista dalla normativa statale vigente nel caso di proroghe del trattamento che verrà automaticamente applicata dall'INPS in sede di liquidazione.

4. Durata complessiva del trattamento

A condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la concessione della CIG in deroga per il periodo di validità del presente accordo (30 aprile 2013) avrà la durata di tre mesi, comprensivi della mensilità di gennaio 2013, eventualmente prorogata.

I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle proprie dipendenze più di 250 lavoratori nello stabilimento interessato dalla Cassa Integrazione, potranno richiedere l'integrazione per un massimo di 2500 ore mese complessive.

Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2013 a seguito della assegnazione da parte del Governo nazionale di ulteriori risorse alla Regione Puglia.

L'Inps non è autorizzata a procedere a pagamenti in anticipazione.

La Regione Puglia si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge nei confronti delle imprese autorizzate ed autorizzabili a fruire del trattamento di CIG in deroga tramite gli organismi a ciò abilitati. La Regione Puglia prevede a tal fine di stipulare apposite convenzioni con la Guardia di Finanza al fine di assicurare la massima intensità di controlli sui percettori di ammortizzatori in deroga.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.

5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

5.1. Procedura di consultazione sindacale

1. Tutte le procedure di consultazione devono avvenire **esclusivamente presso le Province**, che dovranno verificare puntualmente la sussistenza delle motivazioni di accesso alla Cig in deroga. La consultazione si svolge presso la Provincia ove è ubicata la sede operativa interessata alla Cig.
2. Per le imprese aventi unità operative dislocate in più province della Regione Puglia, è obbligatoria la consultazione in sede regionale.
3. Nel caso in cui le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed i relativi trattamenti dovranno essere erogati a valere sul Fondo nazionale per le aziende plurilocalizzate

5.1.1 Il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. data di avvio procedura sindacale;
2. motivo della sospensione del lavoro, da individuarsi obbligatoriamente tra i seguenti:
 - A) trasformazioni industriali;
 - B) mancanza di commesse e/o di ordini (crisi di mercato);
 - C) mancanza di materie prime;
 - D) crisi finanziaria;
 - E) successione di appalti pubblici di servizi con obbligo di assunzione (clausola sociale)
3. indicazione degli elementi sui quali si basa la prospettiva di ripresa dell'attività produttiva;
4. dichiarazione del datore di lavoro in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari, nonché, per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l'INPS, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità;
5. periodo richiesto della CIG in deroga (dal al);
6. indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
7. numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIG in deroga;
8. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, presso il centro per l'impiego competente per territorio per la presa in carico.

5.1.2. Al verbale di consultazione sindacale dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata dichiarazione del datore di lavoro contenente:

- a) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per le Casse a rotazione, o programmazione (esclusivamente in caso di Cassa a zero ore ai sensi della risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011) delle ferie, permessi e ferie residue nonché di altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva;
- b) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari, nonché, per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l'INPS, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità;
- c) indicazione della tipologia di formazione/riqualificazione specifica aziendale e/o interaziendale necessaria per consentire il reimpiego dei lavoratori al termine delle esigenze che hanno determinato la richiesta di cig in deroga, nonché i fabbisogni formativi derivanti da accordi settoriali o territoriali/regionali; relativamente ai fabbisogni formativi, si potrà indicare anche solo la tematica relativa alla formazione che si ritiene più utile a favorire il mantenimento dell'occupazione ovvero il concreto reimpiego dei lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è necessario che nel verbale sia specificata anche la durata della formazione che si ritiene necessaria per ciascun lavoratore; esclusivamente in caso di richieste di Cig a rotazione o con riduzione oraria, l'attività formativa dovrà essere svolta all'interno dell'azienda utilizzando esclusivamente i fondi interprofessionali.

In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l'istanza sarà rigettata.

5.2. Presentazione e gestione della domande

Vedi allegato tecnico.

Su espressa indicazione del Ministero del Lavoro il termine ultimo per la presentazione della domanda mediante il Sistema Sintesi è da considerarsi il 20 giorno dall'inizio della sospensione lavorativa.

Con riferimento al mese di gennaio 2013 il termine ultimo deve intendersi il giorno 20 febbraio 2013.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno istruite e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, secondo l'ordine cronologico di arrivo presso il protocollo della Regione, **esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia**. Il monitoraggio della spesa sarà assicurato dall'INPS che fornirà mensilmente i dati relativi alla spesa **per competenza** 2013.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato all'indirizzo mail indicato nella domanda.

Saranno rigettate le istanze:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di uno dei requisiti, documenti o dichiarazioni la cui indicazione è richiesta dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base degli Accordi stipulati, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'erogazione del trattamento avverrà esclusivamente nella forma del pagamento diretto.

L'INPS comunicherà alla Regione e alle parti sociali mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo, la spesa per la Cassa relativa al mese precedente.

8. Comunicazioni aziendali

Visto il complessivo impianto gestionale delle misure anticrisi che comporterà l'erogazione di politiche passive nonché di politiche attive da parte della Regione Puglia, delle conseguenti esigenze di monitoraggio della spesa e dell'effettivo utilizzo di ore di sospensione/riduzione, le aziende sono obbligate a trasmettere telematicamente e comunque entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR41 all'INPS.

Entro il giorno 30 del mese successivo, le imprese dovranno inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della CIG in deroga relativa al mese precedente, telematicamente attraverso il sistema informativo SINTESI.

Tale comunicazione dovrà essere inviata al fine di attivare i percorsi di politica attiva dei lavoratori interessati alla CIG, nonché al fine di consentire alla Regione di verificare gli effettivi livelli di spesa relativi alle autorizzazioni concesse anche in assenza di certificazione da parte dell'INPS. Tale comunicazione sarà accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR41 inviato all'INPS.

Il mancato invio di tale comunicazione entro il termine previsto comporterà l'impossibilità di accedere alla Cassa per la mensilità successiva.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r., la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

9. Obblighi del lavoratore

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, **il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza**, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 8 gg. dalla data di sottoscrizione dell'accordo (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile)** per presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

10. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà concordato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego e gli stessi saranno avviati a formazione.

Per la definizione dei contenuti del piano di azione individuale si rinvia a quanto sarà disposto con apposito provvedimento di programmazione.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

MOBILITA' IN DEROGA

Per quanto riguarda le istanze relative all'anno 2013 le parti convengono quanto segue.

1. Destinatari del trattamento:

Sono destinatari del trattamento in discorso i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i lavoratori con contratti a tempo determinato, i lavoratori somministrati, i quali siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che, all'atto della estinzione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91, dal trattamento di disoccupazione, e dal trattamento di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl e MiniAspi).

2. Requisiti dei destinatari del trattamento:

I lavoratori di cui al punto precedente:

- devono essere disoccupati ai sensi della normativa vigente;
- devono risiedere nel territorio della Regione Puglia;
- devono aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e congedo per maternità - cd maternità obbligatoria) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purché nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione, e quelli a chiamata, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più contratti, purché nell'ambito di rapporti alle dipendenze con il medesimo datore di lavoro; per tali lavoratori per i 6 mesi di lavoro effettivamente prestati vanno intese almeno 156 giornate effettivamente prestate presso il medesimo datore di lavoro;
- non devono, infine, aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Puglia.

Per i lavoratori che abbiano già percepito mobilità in deroga per 24 mesi alla data di sottoscrizione del presente accordo, il trattamento è prorogato al 28 febbraio 2013.

Le parti si impegnano ad individuare entro tale data, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le modalità di concessione/esclusione del trattamento in considerazione di fattori socio-economici quali: età e condizione familiare.

Entro lo stesso termine le parti si impegnano a definire gli strumenti straordinari di sostegno al reddito di cui alla D.g.r. 3053 del 2012 nel limite delle risorse finanziarie ivi previste.

Sono in ogni caso esclusi dalla fruizione del trattamento:

- i lavoratori che, anche nelle annualità precedenti, abbiano percepito mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/91;

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

Il trattamento viene concesso fino al 30 aprile 2013 e comunque per una durata complessiva non superiore a quattro mensilità nel corso del 2013. Una eventuale ulteriore proroga per una durata massima complessiva di 6 mensilità nel corso del 2013 potrà essere valutata solo in caso di nuove assegnazioni finanziarie da parte del Governo nazionale.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2. i trattamenti in corso al 31 dicembre 2012 potranno essere prorogati per una sola volta per una durata non superiore a quattro mensilità.

4. Procedura e termini per la presentazione della domanda

Il lavoratore dovrà recarsi presso il Centro per l'Impiego per l'iscrizione secondo le modalità previste dalla legge 236/93.

Il Centro per l'Impiego fermo restando i successivi controlli da parte dell'Inps, effettua un primo accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento. Solo nel caso di esito positivo dovrà:

- a. compilare il Modello Mob1
- b. far sottoscrivere al lavoratore la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale o la disponibilità ad un nuovo lavoro;
- c. far sottoscrivere al lavoratore il Piano di Azione Individuale;

L'invio della domanda all'INPS dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento/cessazione della prestazione ordinaria o in deroga, per tutte le tipologie dei lavoratori.

In caso di proroghe di trattamenti in corso al 31 dicembre 2012 la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto in termini di procedura e termini si rinvia all'allegato tecnico.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le istanze dovranno essere presentate all'Inps che provvederà all'istruttoria e all'inserimento nella Banca dati percettori, nonché alla erogazione del trattamento.

Su base mensile l'Inps provvederà ad inviare gli elenchi dei lavoratori autorizzati alla Regione Puglia. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego del trattamento continuerà ad essere inviata al singolo lavoratore o all'impresa richiedente direttamente dall'INPS. Le impugnazioni relative all'esito negativo della istruttoria, dovranno essere decise esclusivamente dall'Inps secondo le modalità stabilite dall'Ente.

6. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

I responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

Il presente accordo **ai soli fini delle procedure individuate** ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Per la prosecuzione e per eventuali modifiche al presente accordo le parti concordano di incontrarsi entro la fine di aprile 2013.



REGIONE PUGLIA

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013**Addendum accordo del 1 gennaio 2013**

FEBBRAIO

Le parti, nel confermare il contenuto dell'Accordo sottoscritto il 1 febbraio 2013, preso atto che il Ministero del lavoro ha più volte affermato che le Regioni non possono individuare quali beneficiari della mobilità in deroga coloro che abbiano percepito ammortizzatori ordinari ai sensi della l.n 223 del 1991, convengono di consentire ai suddetti lavoratori di **presentare le domande**, secondo modalità che verranno concordate in sede tecnica con l'INPS, che potranno essere prese in considerazione **qualora dovessero modificarsi le condizioni giuridiche ed economiche** per la concessione degli ammortizzatori in deroga e dovessero pervenire **ulteriori risorse appositamente dedicate** da parte del Governo.

**REGIONE PUGLIA****AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013
Addendum accordo del 1 gennaio 2013**

Le parti, nel confermare il contenuto dell'Accordo sottoscritto il 1 febbraio 2013, preso atto che la procedura concordata per l'istruttoria e la approvazione delle domande di mobilità in deroga in esso prevista non ha ricevuto parere favorevole da parte dell'INPS, e verificato che la Regione e le Province in specifici incontri hanno stabilito una procedura semplificata per la presentazione delle domande, considerato che si rende necessario procedere nel più breve tempo possibile alla istruttoria delle domande pervenute in relazione all'anno 2013, anche alla luce dell'avvenuto superamento delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro in data 26 febbraio 2013, convengono di modificare l'Accordo come di seguito riportato:

Mobilità in deroga

Il punto 4. "Procedura e termini per la presentazione della domanda" è integralmente sostituito come segue:

I cittadini che hanno diritto al riconoscimento della mobilità in deroga devono presentare istanza **esclusivamente in via telematica all'INPS**, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n.102 del 2012, senza che vi sia necessità di allegare alcun documento né in formato cartaceo, né in altro formato. Ai cittadini **non deve essere richiesto alcun documento** da allegare alla domanda.

Si evidenzia, tuttavia, che il sistema Inps richiede la conoscenza della data di iscrizione ai servizi per il lavoro. Pertanto, i lavoratori non iscritti dovranno preliminarmente recarsi al Centro per impiego per l'iscrizione e, successivamente, potranno presentare la domanda all'Inps. I cittadini iscritti ai Servizi per il Lavoro, al contrario, potranno presentare direttamente la domanda in formato telematico all' Inps.

Dopo la presentazione della domanda all'INPS i cittadini dovranno **obbligatoriamente recarsi presso il competente Centro per l'Impiego entro 8 giorni**, per la presa in carico ai fini della erogazione di politiche attive per il lavoro.

Di conseguenza gli operatori dei Centri dovranno operare come segue:

Lavoratore avente diritto ai sensi dell'Accordo del 1 febbraio 2013

- a) Iscrizione del lavoratore nella lista speciale "Mobilità in deroga" indicando come data di iscrizione alla lista, la data di presentazione della domanda.
- b) Registrazione erogazione servizio presa in carico.

Lavoratore non avente diritto a seguito di cessazione degli ammortizzatori ordinari

a) Iscrizione del lavoratore nella apposita lista speciale "Mobilità in deroga 2013. Lavoratori esclusi per ammortizzatori ordinari"

Il punto 5. "Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni" è integralmente sostituito come segue:

Le istanze dovranno essere presentate all'Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà all'istruttoria e all'attribuzione, su base certificata, degli elenchi dei lavoratori autorizzabili, con indicazione della relativa spesa, alla Regione Puglia che provvederà ad autorizzare i lavoratori con proprio provvedimento, anche al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori a percorsi di politiche attive.

L'Inps procederà all'erogazione del trattamento, ove spettante, dopo aver verificato la disponibilità finanziaria a valere sulle somme trasferite dal Governo nazionale, previa condivisione in un apposito Gruppo tecnico di lavoro condiviso tra le due amministrazioni che sarà costituito entro 7 giorni dalla stipula del presente accordo.

L'Inps invierà alla Regione Puglia anche gli elenchi delle istruttorie negative, rispetto ai quali la Regione adotterà proprio provvedimento di rigetto.

Le richieste di riesame, in caso di esito negativo della istruttoria, saranno decise sulla base di una istruttoria congiunta tra Inps e Regione.

Le domande presentate nel corso del 2013 vanno istruite esclusivamente secondo quanto previsto dal presente accordo, senza che rilevi la avvenuta autorizzazione, nonché la liquidazione, di periodi precedenti (2011-2012). Pertanto, per le domande presentate nel corso del 2013, l'Istituto procederà a verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti a prescindere dalla avvenuta conclusione del procedimento di istruttoria e autorizzazione per gli anni precedenti.

Addendum all'Accordo 1 febbraio

Al termine del punto 2 dopo le parole **"Sono in ogni caso esclusi dalla fruizione del trattamento:**

- **i lavoratori che, anche nelle annualità precedenti, abbiano percepito mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/91"**

sono aggiunte le parole: "tale esclusione NON opera per coloro che maturino il diritto al trattamento pensionistico in base alla normativa in vigore, entro il 31 dicembre 2013".

Cassa Integrazione in deroga

Con riferimento alle domande di Cassa Integrazione in deroga le parti ribadiscono che – come previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 - le pratiche in formato cartaceo relative alle istanze di Cig in deroga, devono contenere **tutti gli elementi** indicati dal citato accordo.

Con riferimento ai documenti allegati, in assenza di uno o più documenti indicati dall'Accordo, la pratica verrà considerata incompleta e non potrà essere autorizzata. Le parti convengono che, in questa ipotesi, l'istante, ferma restando la corretta presentazione della domanda sul sistema Sintesi, potrà ripresentare la documentazione in forma cartacea (allegando esclusivamente la prima pagina

della domanda presentata su Sintesi), con i documenti mancanti in originale, che dovrà essere inviata entro 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della determina recante l'esito istruttorio.

Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione della documentazione allegata, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia debitamente documentata, da richiedenti. Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione.

L'istanza verrà istruita, come già indicato nell'Allegato Tecnico, rigorosamente nell'ordine di ricezione della domanda trasmessa in forma cartacea quando la stessa potrà ritenersi completa. Pertanto, verranno istruite le istanze complete e solo successivamente quelle integrate dal richiedente ai sensi del presente accordo.

Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria, con la sola eccezione dei casi in cui il documento fosse presente nella pratica inviata, ma non risultasse conforme all'Accordo (ad es. dichiarazione prevista dal punto 5.1.2 del verbale d'accordo, non resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000).







Le parti danno mandato agli uffici regionali di predisporre un testo coordinato dell'Accordo del 1 febbraio e s.m. e di trasmetterlo a tutti i firmatari. L'Inps precisa che le istruttorie della mobilità in deroga partiranno dalla data di ricezione di tale testo coordinato.



REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
 Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 aprile 2013, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- LEGA COOP 
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA 
- CONFPROFESSIONI PUGLIA 
- CONFINDUSTRIA PUGLIA 
- ABI PUGLIA 
- CNA PUGLIA 
- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- CONFAPI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA 
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CIAI PUGLIA 
- CGIL PUGLIA 
- CISL PUGLIA 
- UIL PUGLIA 
- CISAL PUGLIA 
- UGL PUGLIA 
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO
- **VISTI**
- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;

- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per il **periodo a partire dal 1 maggio 2013 e sino al 30 giugno 2013**.

Le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nella regione Puglia, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro.

Preso atto preliminarmente **dell'assoluta insufficienza delle risorse** sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, e consapevoli che le stesse potrebbero rivelarsi insufficienti a coprire le richieste pervenute, al fine di non impedire in via definitiva l'accesso agli ammortizzatori in deroga, per un periodo transitorio e **nelle more che vengano attribuite ulteriori indispensabili risorse**, stabiliscono di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo che ha validità, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2013.

Ribadito che le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

Confermato, preliminarmente, che **non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti** a partire dal momento in cui l'INPS comunicherà l'esaurimento delle risorse stanziare. Al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa rispetto alle risorse assegnate, le parti concordano che a partire dal 1 gennaio 2013 l'Inps si impegni a fornire un monitoraggio separato relativo all'esatto importo della spesa per competenza 2013.

Le Parti, fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013, nel testo coordinato redatto a seguito dell'Intesa del 12 aprile 2013 (**da ora in avanti denominato "ACCORDO"**), che si intende **integralmente richiamato, con particolare riferimento alle clausole di contingentamento temporale delle autorizzazioni di Cassa Integrazione e mobilità in deroga**.

Al fine di non penalizzare le imprese e i lavoratori che potrebbero incorrere nella decadenza dei termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione e mobilità in deroga



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 maggio 2013, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, si sono incontrate le parti di seguito indicate:

- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- UGL PUGLIA
- INPS PUGLIA

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione all'Accordo del 1 febbraio 2013.

a) con riferimento al punto 2 del paragrafo relativo alla mobilità in deroga, le parti chiariscono che la previsione secondo cui:

"Sono in ogni caso esclusi dalla fruizione del trattamento:

- i lavoratori che, anche nelle annualità precedenti, abbiano percepito mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/91"

va interpretata nel senso che tale esclusione opera con riferimento alle sole annualità successive all'Accordo Stato-Regioni del 2009 che ha disciplinato il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e successive modifiche, vale a dire dal primo gennaio 2009.

b) con riferimento al punto 2 del paragrafo relativo alla mobilità in deroga, le parti chiariscono che la previsione secondo cui:

"Per i lavoratori che abbiano già percepito mobilità in deroga per 24 mesi alla data di sottoscrizione del presente accordo, il trattamento è prorogato al 28 febbraio 2013" va interpretata nel senso che il trattamento di mobilità in deroga deve essere inteso come pari ad almeno 24 mesi o superiore.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTE le delibere CIPE del 6 marzo 2009 e del 31 luglio 2009;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare, unitamente alle predette misure, ulteriori interventi mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse di FSE – POR per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati;


Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono destinati cento milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.**
- 2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.**
- 3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR. L'erogazione del contributo posto a carico della Regione può essere effettuata dall'INPS secondo le modalità previste in apposita convenzione, previo trasferimento da parte della Regione delle risorse necessarie all'INPS medesimo.**
- 4) Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3), la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure calcolata sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.**
- 5) Fermo restando il sostegno al reddito calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto 1), ai sensi di quanto stabilito dal dall'art. 19 citato nelle premesse, comma 7, come modificato e integrato dall'art. 2, comma 141, lett. b), della legge n. 191/2009, può essere integrato mediante interventi adottati dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, e dai fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276/2003.**
- 6) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.**

- 7) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla competente Direzione Regionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 8) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 9) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 6), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 10) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 11) La Regione, in applicazione della normativa di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009 dà disposizione ai servizi competenti di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare una offerta di lavoro congrua. L'INPS comunica contestualmente - tramite la cooperazione applicativa - alla Regione ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuta decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito.
- 12) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del 12.2.2009, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di cento milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.

- 13) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Sottosegretario al lavoro
e alle politiche sociali
Sen. Pasquale Viespoli**



**L'Assessore al Welfare - lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTA l'intesa Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

VISTO l'accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia del 19 luglio 2012, con il quale sono stati assegnati 140 milioni di euro per la concessione e/o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Puglia;

CONSIDERATO che le risorse attribuite alla Regione Puglia non risultano sufficienti per fronteggiare le rilevanti problematiche occupazionali del territorio della Regione medesima;


RITENUTO, pertanto, di integrare l'accordo già stipulato in data 19 luglio 2012;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati 63 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 18 dell'Accordo del 20 aprile 2011, a valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.

- 7) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 63 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).
- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**



**L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTA l'intesa Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:


- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono assegnati 140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la

- concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 18 dell'Accordo del 20 aprile 2011, a valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
 - 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
 - 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
 - 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
 - 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
 - 7) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
 - 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 140 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.

- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero

L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile



9 2012



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO l'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in data 12 febbraio 2009;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTA l'intesa Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

CONSIDERATA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

RTENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione

guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e ad attivare - unitamente alle predette misure - ulteriori interventi di politiche attive e formazione in coerenza con gli accordi del 12.2.2009, del 16.12.2010 e del 20.04.2011, sopra citati;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convergono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, vengono destinati 100 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati.
- 2) A valere sui fondi di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
- 3) Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE – POR.
- 4) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 5) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro, che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 4). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.
- 6) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 7) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici


accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 4), ad erogare la quota di indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite della percentuale indicata al punto 2) e delle relative risorse finanziarie.

- 8) L'INPS eroga i trattamenti di sostegno al reddito di cui alla presente intesa - per la quota imputata ai fondi nazionali - previa sottoscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva e della operatività della dichiarazione di disponibilità.
- 9) Fermo restando quanto definito nel punto 1 dell'accordo del 12.2.2009, il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps devono costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1), anche al fine dell'aggiornamento del presente Accordo.
- 10) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

Per il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
On. Luca Bellotti



L'Assessore al Welfare - lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la ~~Regione~~ Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali ~~in deroga~~, vengono assegnati € 61.853.298,03 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps ~~devono~~ costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo di € 61.853.298,03 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).

- 9) Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**

**L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE PUGLIA

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183

VISTO l'articolo 2, commi da 64 a 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 del 22 novembre 2012;

VISTO il piano di riparto delle risorse pari all'80% dei 650 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione assegnati alle Regioni e Province autonome per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, concordato ai sensi del punto 12 dell'Intesa di cui al capoverso precedente;

RITENUTO, pertanto, di stipulare con la Regione Puglia un accordo finalizzato a mettere a disposizione le risorse per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, quantificate secondo il riparto di cui al capoverso precedente;

Tutto ciò premesso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia convengono quanto segue:

- 1) Nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in ~~deroga~~, vengono assegnati € 61.853.298,03 a valere sul Fondo per occupazione e formazione per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, del territorio della Regione Puglia.
- 2) In attuazione del punto 11 dell'Intesa del 22 novembre 2012, l'importo di cui al capoverso precedente ingloba la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- 3) I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie.
- 4) Le domande di cig, unitamente al verbale di consultazione sindacale sottoscritto sulla base delle vigenti disposizioni di legge, sono inoltrate alla Regione Puglia – Assessorato al lavoro - che procede ad autorizzare i trattamenti di cig in deroga in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al precedente punto 3). A seguito delle autorizzazioni regionali, la competente sede INPS eroga i trattamenti a valere sui fondi nazionali nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 5) La cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Per le imprese che non rientrano nell'ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime, l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga può essere autorizzato direttamente, ove spettante.
- 6) Le istanze relative ai trattamenti di mobilità devono essere presentate dagli interessati alla competente sede INPS che provvede, sulla base di specifici accordi stipulati in sede regionale in coerenza con quanto concordato nell'accordo quadro di cui al punto 3), ad erogare le indennità a valere sui Fondi nazionali, nel limite delle risorse finanziarie assegnate alla Regione.
- 7) L'elenco dei lavoratori percettori dell'ammortizzatore in deroga viene trasmesso, attraverso la cooperazione applicativa, dall'INPS alla Regione e contestualmente ai servizi competenti indicati dalla Regione medesima, anche ai fini dell'attivazione dei servizi di politica attiva.
- 8) Il Ministero del Lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l'Inps ~~devono~~ costantemente verificare l'andamento della spesa, nel limite complessivo ~~di~~ € 61.853.298,03 a valere sui fondi nazionali di cui al punto 1).

- 9) **Il Ministero mette a disposizione della Regione Puglia, ISFOL e Italia Lavoro per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.**

**Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Elsa Fornero**



14 FEB. 2013

**L'Assessore al welfare-lavoro
della Regione Puglia
Elena Gentile**

